

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

465° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 9
2 ^a - Giustizia	» 11
4 ^a - Difesa	» 23
5 ^a - Bilancio	» 35
6 ^a - Finanze e tesoro	» 37
7 ^a - Istruzione	» 46
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 54
11 ^a - Lavoro	» 56
12 ^a - Igiene e sanità	» 73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 77
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 79

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) . . .	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i> 88
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	» 91
Per l'infanzia	» 92
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	» 96

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 98
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	» 99

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 109
-------------------------------	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE

5^a (Programmazione economica e bilancio)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente GRILLO fa preliminarmente presente che i relatori per la 5^a e l'8^a Commissione, senatori Izzo e Menardi, hanno presentato l'emendamento 1.1000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), con il quale sono recepite le condizioni formulate dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita poi i Senatori che hanno presentato emendamenti a darne illustrazione.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) illustra quindi l'emendamento 1.6, che specifica la normativa da applicare per lo svolgimento della gara pubblica nel settore del credito prevista dall'articolo 1 del decreto-legge, e l'emendamento 1.0.1 che stabilisce un termine certo per la presentazione del piano industriale da parte dell'Alitalia s.p.a..

Il senatore MENARDI (AN), a nome di entrambi i relatori, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ad eccezione che sull'emendamento 1.1000.

Il sottosegretario CONTENTO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone separatamente ai voti gli emendamenti 1.1 e 1.2 che risultano respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PEDRAZZINI (LP) e di voto contrario del senatore Paolo BRUTTI (DS-U), l'emendamento 1.3, posto ai voti, è respinto.

Con successive e distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PEDRAZZINI (LP) sugli emendamenti 1.11 e 1.12, gli stessi emendamenti sono posti separatamente ai voti e quindi respinti.

È posto quindi ai voti l'emendamento 1.1000, che risulta approvato, mentre è infine respinto, con successiva votazione, l'emendamento 1.0.1.

Il senatore PEDRAZZINI (LP) dichiara il voto contrario a nome del suo Gruppo sulla proposta di mandato favorevole ai relatori, sottolineando l'assenza, ormai cronica, del piano industriale dell'Alitalia e la mancanza di una visione strategica nel provvedimento in esame.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai Relatori, autorizzandoli a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere oralmente la relazione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, con le modifiche testè accolte.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3011

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

PEDRAZZINI, MORO

Sopprimere l'articolo.

1.2

MONTINO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, alle parole: «Il Ministero dell'economia e delle finanze» premettere le seguenti: «Al fine di garantire la continuità operativa dell'Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A. e di assicurare alla stessa adeguati mezzi finanziari, in attesa della definizione del piano industriale di ristrutturazione».

1.3

PEDRAZZINI, MORO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «entro sessanta giorni dal parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari sul piano industriale Alitalia 2004-2006.».

1.4

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «dirigenziali».

1.5

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in relazione a finanziamenti» aggiungere le seguenti: «finalizzati alla continuità operativa».

1.6

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «procedura competitiva» aggiungere le seguenti: «ai sensi del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158».

1.7

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «ventiquattro».

1.8

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «, previo accordo con i soggetti erogatori, a decorrere da dodici mesi».

1.9

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «entro dodici mesi» aggiungere le seguenti: «, ovvero previo esplicito assenso dei soggetti erogatori, entro 24 mesi».

1.10

MONTINO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a euro 400 milioni» con le seguenti: «a euro 600 milioni».

1.11

PEDRAZZINI, MORO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per i crediti vantati dallo Stato nei confronti di Alitalia a seguito dell'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, lo Stato è creditore privilegiato.».

1.12

PEDRAZZINI, MORO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.».

1.0.1

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente decreto, Alitalia – Linee aeree Italiane S.p.A. dovrà presentare un Piano industriale di risanamento e sviluppo. Il Piano industriale di ristrutturazione dovrà essere realizzato anche mediante specifici aumenti di capitale a condizioni di mercato.».

1.1000

RELATORI IZZO, MENARDI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole:« con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2. "garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

417^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa.

Con riguardo a una proposta, avanzata dal senatore GUERZONI (DS-U) e condivisa dal senatore BASSANINI (DS-U) a nome del Gruppo, di svolgere una indagine conoscitiva in merito all'attività dei centri di permanenza temporanea, previsti dalla disciplina sull'immigrazione, propone di invitare il Ministro dell'interno per una sua comunicazione, prima della pausa estiva, dopo di che la Commissione deciderà sull'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, anche attraverso una apposita procedura informativa.

La Commissione consente.

Circa la richiesta avanzata dal senatore BASSANINI (DS-U) e ribadita dal senatore MAFFIOLI (UDC), di compiere una valutazione sullo stato finanziario degli enti locali, il Presidente ricorda che domani alle ore 8,30 è in programma la prima riunione del Gruppo di lavoro sulla revisione del Patto di stabilità interno costituito con la Commissione bilancio, nell'ambito del quale sarà senz'altro possibile approfondire la questione complessiva dei bilanci degli enti locali.

In riferimento alla richiesta del senatore BASSANINI (DS-U) di avviare l'esame delle proposte di revisione della disciplina sulla dirigenza pubblica già assegnate alla Commissione, egli solleciterà il Governo a presentare un proprio disegno di legge, già preannunciato, rimanendo inteso

che l'esame inizierà comunque, con la relazione introduttiva, prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva.

Quanto alla richiesta dei senatori MAFFIOLI (*UDC*) e BASSANINI (*DS-U*), di dare corso all'impegno comunemente assunto in sede di esame del disegno di legge n. 132, di affrontare una revisione organica del testo unico delle disposizioni in materia di enti locali, ricorda che il Governo è in procinto di esercitare l'apposita delega contenuta nella legge n. 131 del 2003. Sarebbe tuttavia opportuno, a suo giudizio, convogliare le proposte di modifica presentate in occasione dell'esame del disegno di legge n. 132 in un'autonoma iniziativa legislativa che, fra l'altro, costituirebbe un implicito indirizzo del Parlamento ai fini dell'esercizio della delega suddetta.

Per quanto concerne la richiesta del senatore STIFFONI (*LP*), che fa seguito a una lettera inviatagli dal presidente del Gruppo Lega Padana, senatore Moro, di inserire nell'ordine del giorno l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1187-B (devoluzione), in fase di seconda deliberazione, essa sarà considerata in una successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

In merito alla richiesta avanzata dal senatore TURRONI (*Verdi-U*), di dare corso al disegno di legge n. 2256, in materia di controlli sul porto d'armi, l'esame sarà avviato dopo la sospensione dei lavori per la pausa estiva.

In accoglimento, infine, di una specifica richiesta del senatore FALCIER (*FI*), egli solleciterà nuovamente il Governo a presentare la relazione tecnica sui tredici disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, che riguardano nove casi di istituzione di nuove province.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

364^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE**(1049) MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati**(1884) FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati**(1938) FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato**(2406) CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati**(2407) CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati*

(Esame dei disegni di legge nn. 1049, 2406 e 2407, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1884 e 1938 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1884 e 1938, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1049, 2406 e 2407 e rinvio)

Il relatore ZICCONI (FI) riferisce sui disegni di legge nn. 1049, 2406 e 2407 rilevando come gli stessi affrontino tematiche che in parte si sovrappongono con quelle dei disegni di legge nn. 1884 e 1938 e che, in altra parte, risultano comunque connesse con le stesse. Infatti i disegni di legge nn. 1049 e 2406 intervengono sulla disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati, mentre il disegno di legge n. 2407, muovendo da un'impostazione che in qualche misura richiama quella del disegno di legge n. 1938, prevede la competenza delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello nei procedimenti pe-

nali nei quali il magistrato assuma la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

Alla luce delle considerazioni che precedono il relatore Ziccone propone pertanto la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1049, 2406 e 2407 con l'esame dei disegni di legge nn. 1884 e 1938.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda brevemente i termini della discussione svolta sugli emendamenti 20.2 e 20.3 (testo 2), già pubblicati in allegato al resoconto dell'ultima seduta e relativi alla materia dell'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito.

Il sottosegretario VIETTI invita il senatore Zancan al ritiro dell'emendamento 20.2, formulando altrimenti un parere contrario. Osserva inoltre, riferendosi all'emendamento 20.3 (testo 2), che la revoca dell'esercizio provvisorio dovrebbe essere disciplinata in maniera analoga alla fase in cui il giudice dispone in ordine alla medesima.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), accogliendo l'invito del rappresentante del GOVERNO, ritira l'emendamento 20.3, ritenendo ad una più attenta valutazione che possa invece formularsi una valutazione positiva della proposta espressa dall'emendamento 20.3 (testo 2).

Posto ai voti, con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 20.3 (testo 2) è approvato. Con distinta votazione, è poi approvato l'articolo 20 come modificato.

Si passa all'emendamento 21.1.

Il Presidente RELATORE, accogliendo un suggerimento del rappresentante del GOVERNO, modifica l'emendamento 21.1 riformulandolo nell'emendamento 21.1 (testo 2), ritenendo opportuno un espresso riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Posto ai voti l'emendamento 21.1 (testo 2), con il parere favorevole del GOVERNO, risulta approvato. È quindi approvato l'articolo 21, come modificato.

Il Presidente RELATORE, per le medesime ragioni che hanno portato alla riformulazione dell'emendamento 21.1, modifica gli emendamenti 22.1 e 25.1, riformulandoli rispettivamente negli emendamenti 22.1 (testo 2) e 25.1 (testo 2). Posti ai voti, con distinte votazioni, sono approvati con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 22.1 (testo 2), l'articolo 22, come modificato, l'emendamento 25.1 (testo 2), e l'articolo 25 come modificato.

Si passa quindi all'emendamento 30-bis.0.1

Il Presidente RELATORE riformula l'emendamento 30-bis.0.1 sostituendo alle parole «contestualmente alla» le parole «entro sei mesi dalla», ritenendo opportuno che il curatore possa disporre di un tempo adeguato in relazione alla possibile complessità della liquidazione per redigere e depositare il programma di liquidazione.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) ritiene il termine di 6 mesi eccessivamente lungo proponendo l'indicazione del termine di 3 mesi.

Sulla proposta del senatore Zancan si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore SEMERARO (*AN*) e il sottosegretario VIETTI che esprimono la preferenza per la proposta del relatore.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), dopo aver osservato che l'emendamento in esame ha un contenuto sostanzialmente analogo all'emendamento 30-bis.0.2 a sua firma differenziandosi in sostanza per la necessità che il programma sia approvato dal comitato dei creditori, invita a riflettere sul ruolo da attribuire al comitato medesimo, esprimendo preferenza per la soluzione proposta con il citato emendamento 30-bis.0.2 che valorizza il ruolo del comitato in una fase della procedura nella quale è difficile prescindere da una valutazione determinante del ceto creditorio.

Il Presidente RELATORE dopo aver ricordato la filosofia ispiratrice della riforma nella quale si è inteso valorizzare il ruolo del comitato dei creditori e non certo sminuirlo – essendo il comitato chiamato ad esprimere pareri in molte fasi della procedura fallimentare – ritiene che la proposta di attribuire efficacia vincolante al parere del comitato o comunque un ruolo di codecisione allo stesso non sia in linea con l'obiettivo della riforma medesima e con le scelte in essa operate. In proposito il relatore richiama l'attenzione sia sui nuovi criteri di composizione del comitato, sia sull'intenzione di evitare il rischio che alcune decisioni vengano determinate solo da alcuni creditori, quali quelli privilegiati, che ben potrebbero orientare la liquidazione nel loro esclusivo interesse che, sottolinea,

non è sempre coincidente con quello degli altri soggetti coinvolti nella procedura.

Intervengono poi il senatore SEMERARO (*AN*) ed il sottosegretario VIETTI per manifestare la loro adesione alla proposta del relatore, ritenendo che al comitato dei creditori non debba attribuirsi un potere di co-decisione.

Il sottosegretario VIETTI, in particolare, invita altresì il relatore a meglio precisare la sua proposta emendativa ritenendo opportuno che sia il curatore e non il giudice ad apportare al programma le modificazioni ritenute opportune. Il giudice, infatti, per sua natura dovrebbe limitarsi ad assicurare il rispetto della legalità nell'ambito della procedura fallimentare e non operare scelte gestionali che peraltro sono estranee alle sue competenze.

Dopo che il senatore CENTARO (*FI*) ha manifestato la sua adesione al suggerimento del rappresentante del Governo, il Presidente RELATORE riformula l'emendamento 30-*bis*.0.1, come modificato, nell'emendamento 30-*bis*.0.1 (testo 2) che, con il parere favorevole del GOVERNO, è posto ai voti e risulta approvato. L'emendamento 30-*bis*.0.2 risulta conseguentemente assorbito.

Si passa all'emendamento 30-*bis*.0.3 che, dopo breve illustrazione del RELATORE, con il parere favorevole del GOVERNO, è approvato con il conseguente assorbimento dell'emendamento 31.1.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), su suggerimento del GOVERNO, modifica l'emendamento 31.0.1 riformulandolo nell'emendamento 31.0.1 (testo 2) che, posto ai voti, con il parere favorevole del Governo e del RELATORE, è approvato. Ritira quindi l'emendamento 33-*ter*.1 ritenendo preferibile la soluzione prescelta dal relatore con l'emendamento 33-*ter*.0.2.

Il Presidente RELATORE riformula quindi l'emendamento 33-*ter*.2 modificandolo nell'emendamento 33-*ter*.2 (testo 2). Con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 33-*ter*.2 (testo 2) risulta approvato nonché, con distinta votazione, l'articolo 33-*ter* come modificato.

Si passa quindi all'emendamento 33-*ter*.0.1 che è accantonato su richiesta del GOVERNO, dopo che il Presidente RELATORE ha dichiarato la propria disponibilità a modificarlo sopprimendo il riferimento al concordato preventivo.

L'emendamento 33-*ter*.0.2, dopo breve illustrazione, è posto ai voti e, con il parere favorevole del GOVERNO, risulta approvato.

È quindi disposto l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 33-*quater*.1, vertendo lo stesso sulla medesima materia affrontata dall'emendamento 33-*ter*.0.1.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2430) Modifica al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio scorso, è prorogato a martedì 27 luglio 2004, alle ore 20.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1243**Art. 21.****21.1 (testo 2)**

IL RELATORE

Al primo comma, alla lettera b) dopo le parole: «o posta elettronica» aggiungere le seguenti: «con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

21.1

IL RELATORE

Al primo comma, alla lettera b) dopo le parole: «o posta elettronica» aggiungere le seguenti: «con garanzia dell'avvenuta ricezione».

Art. 22.**22.1 (testo 2)**

IL RELATORE

Al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) Se il creditore non è domiciliato nel circondario del tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel circondario stesso; tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori sono effettuate al creditore nel domicilio da questo indicato. In mancanza tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale";

b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: 'È facoltà del creditore indicare ulteriori modalità di notificazione e di comunicazione mediante telefax o posta elettronica con garanzia di avvenuta ricezione in base al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è onere dello stesso di comunicare al curatore ogni variazione di domicilio e delle modalità"».

22.1

IL RELATORE

Al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) Se il creditore non è domiciliato nel circondario del tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel circondario stesso; tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori sono effettuate al creditore nel domicilio da questo indicato. In mancanza tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale";

b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: 'È facoltà del creditore indicare ulteriori modalità di notificazione e di comunicazione mediante telefax o posta elettronica con garanzia di avvenuta ricezione ed è onere dello stesso di comunicare al curatore ogni variazione di domicilio e delle modalità'».

Art. 25.

25.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, al terzo capoverso, dopo le parole: «telefax o posta elettronica» inserire le seguenti: «con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,».

25.1

IL RELATORE

Al comma 1, al terzo capoverso, dopo le parole: «telefax o posta elettronica» inserire le seguenti: «con garanzia dell'avvenuta ricezione,».

Art. 30-bis.**30bis.0.1 (testo 2)**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30-bis inserire il seguente:

«Art. 30-ter.

L'articolo 104 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: "Art. 104. - (*Programma di liquidazione*). – Il curatore entro sei mesi dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 33, redige e deposita uno specifico programma di liquidazione dell'attivo corredato dal parere del comitato dei creditori. Il giudice delegato, sentite le parti, può eludere al curatore che siano apportate le modificazioni che ritiene opportune. Il programma di liquidazione è approvato dal giudice delegato con decreto ed è attuato a norma delle disposizioni successive"».

30bis.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30-bis inserire il seguente:

«Art. 30-ter.

L'articolo 104 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: "Art. 104. - (*Programma di liquidazione*). – Il curatore, contestualmente alla presentazione della relazione di cui all'articolo 33, redige e deposita uno specifico programma di liquidazione dell'attivo corredato dal parere del comitato dei creditori. Il giudice delegato apporta le modificazioni che ritiene opportune e le approva con decreto. Il programma di liquidazione è attuato a norma delle disposizioni successive"».

30bis.0.2

CALVI, ZANCAN

Dopo l'articolo 30-bis inserire il seguente:

«Art. 30-ter.

L'articolo 104 del regio decreto n. 267 del 1942 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La liquidazione dell'attivo si svolge secondo uno specifico programma, redatto e attuato dal curatore e approvato dal comitato dei creditori"».

30bis.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 30-bis inserire il seguente:

«Art. 30-ter.

L'articolo 105 del regio decreto n. 267 del 1942 dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il giudice delegato può disporre, su istanza del curatore corredata dal parere del comitato dei creditori, la cessione anche in unico contesto, di più attività o dell'azienda o di rami d'azienda nonchè di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 se sono compresi solo i beni mobili nello stesso indicati ovvero taluno dei diritti di cui all'articolo 108-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 se sono compresi beni immobili"».

Art. 31.**31.1**

CALVI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 106 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Il curatore può altresì procedere alla cessione delle attività e delle passività, dell'azienda, di rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuali in blocco"».

31.0.1 (testo 2)

CALVI, ZANCAN

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

L'articolo 107 del regio decreto n. 267 del 1942, l'ultimo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente:

"La somma ricavata dalla vendita dei frutti e gli interessi maturati sul ricavato delle vendite sono distribuite col prezzo degli immobili relativi"».

31.0.1

CALVI, ZANCAN

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

L'articolo 107 del regio decreto n. 267 del 1942, l'ultimo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente:

"La somma ricavata dalla vendita dei frutti e gli interessi maturati sul ricavato delle vendite dei singoli immobili sono distribuite col prezzo degli immobili relativi, nei limiti del credito ammesso al passivo"».

Art. 33-ter.**33ter.1**

CALVI, ZANCAN

Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:

«a.01) All'articolo 110 del regio decreto n. 267 del 1942 dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Le somme ricevute dalla procedura per effetto di sentenza non definitiva o di provvedimento di cui agli artt. 186-ter e 186-quater c.p.c. possono concorrere a formare il progetto di ripartizione ed essere distribuite solo dopo che sia passata in giudicato la sentenza o il provvedimento stesso. In caso di chiusura del fallimento dette somme sono depositate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, perchè a suo tempo possano essere o restituite ai creditori cui spettano o fatte oggetto di riparto supplementare"».

33ter.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al primo comma, alla lettera a) dopo le parole: «o altra modalità telematica», aggiungere le seguenti: «con garanzia di avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

33ter.2

IL RELATORE

Al primo comma, alla lettera a) dopo le parole: «o altra modalità telematica», aggiungere le seguenti: «con garanzia di avvenuta ricezione».

33ter.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 33-ter., inserire il seguente:

«Art. 33-ter.1.

1. All'articolo 111 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma, al numero 1), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e per i debiti contratti nel corso delle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo anche qualora non si sia verificata consecuzione tra dette procedure e il fallimento"».

33ter.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 33-ter., inserire il seguente:

«Art. 33-ter.2.

1. All'articolo 113 del regio decreto n. 267 del 1942, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalle procedure per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato"».

33quater.1

CALVI, ZANCAN

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. All'articolo 111 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Fuori dei casi di conversione, i crediti sorti nel corso dell'amministrazione controllata e del concordato preventivo che abbiano proceduto la dichiarazione di fallimento sono soddisfatti con preferenza rispetto ai creditori chirografari per titolo o causa anteriori all'ammissione dell'imprenditore all'amministrazione controllata od al concordato preventivo stessi"».

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

131^a Seduta*Presidenza del Presidente***CONTESTABILE***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento al disegno di legge n. 1196, d'iniziativa dei senatori Forcieri ed altri e recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale », (sul quale il relatore Bonatesta aveva già riferito nella seduta del 12 maggio), il presidente CONTESTABILE ricorda che, il 13 maggio scorso, il Presidente della Commissione Sanità aveva sollevato un conflitto di competenza innanzi al Presidente del Senato, chiedendo, con apposita missiva, la riassegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite Difesa e Sanità. La Presidenza della Commissione Difesa aveva quindi replicato il successivo 7 giugno, specificando alla Presidenza del Senato le ragioni alla base dell'inopportunità di modificare l'assegnazione già disposta. Al riguardo, rende quindi noto che una ulteriore missiva del Presidente del Senato ha confermato l'assegnazione del provvedimento alla sola Commissione Difesa.

Informa quindi la Commissione che il senatore Forcieri, primo firmatario del disegno di legge di cui sopra, è in procinto di presentare un ulteriore provvedimento da intendersi sostitutivo del precedente e concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta a base monocamerale. Esso potrebbe essere calendarizzato nella prima seduta utile successiva alla sua assegnazione.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) esprime il proprio apprezzamento sia in ordine agli sforzi compiuti dalla Presidenza della Commissione al fine di garantire le condizioni per un sollecito esame del disegno di legge n. 1196, sia relativamente alla disponibilità ad una sollecita calendarizzazione di un eventuale nuovo provvedimento sulla materia concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta di tipo monocamerale. Ciò testimonia la sensibilità del Parlamento di fronte ad un problema che, stante la sua complessità ed attualità, non può e non deve essere passato sotto silenzio.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-01588 del senatore Gubert, osservando preliminarmente che i dettagli che saranno forniti all'interrogante sono a conferma ed integrazione delle precedenti valutazioni formulate rispettivamente dal ministro Martino presso la Camera dei deputati e dal ministro Giovanardi presso il Senato della Repubblica nelle sedute del 12 maggio scorso relativamente ad analoghi atti di sindacato ispettivo.

Ribadisce quindi la ferma condanna del Governo in merito all'abietta condanna tenuta da personale appartenente a forze di altri paesi della coalizione, che hanno sottoposto a sevizie ed abusi prigionieri iracheni, con il fermo auspicio che coloro che si sono macchiati di tali atti siano sottoposti alla giusta punizione, confermando al contempo l'estraneità italiana in ordine ai fatti in questione.

Ricorda inoltre che le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu n. 1483 e n. 1511 conferiscono lo *status* di potenze occupanti agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, con conseguenti responsabilità ed obblighi. Infatti, la prima risoluzione richiama espressamente le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il regolamento dell'Aja del 1907, mentre la seconda, sottolineando che la sovranità irachena risiede nello Stato iracheno e considerando il fatto che la sicurezza e la stabilità condizionano il processo di ricostruzione dell'Iraq, autorizza una forza multinazionale, a comando unificato a prendere tutte le misure necessarie per contribuire al mantenimento della sicurezza e della stabilità.

L'attività del contingente italiano, che provvede a consegnare i soggetti fermati rispettivamente al Comando britannico se autori di atti ostili contro la Coalizione, o alla polizia irachena se responsabili invece di reati comuni, si inserisce esclusivamente nel quadro poc'anzi delineato; a tal riguardo, al fine di verificare il trattamento e le condizioni di salute dei soggetti consegnati dall'Italia, sono state previste verifiche mensili da parte di un apposito *team*, che comprende un esperto legale e un ufficiale medico dell'*Italian Joint Task Force*, congiuntamente a responsabili della polizia militare inglese.

In particolare, una visita ispettiva da parte del suddetto organo ha consentito di verificare che le modalità di trattamento e di detenzione praticate nel carcere britannico di Al Shaiba risultano complessivamente soddisfacenti e conformi alla Convenzione di Ginevra e al diritto umanitario. Risulta inoltre che già la Croce Rossa Internazionale ha svolto ispezioni bimestrali nella struttura di Al Shaiba, nei mesi di febbraio, aprile e maggio 2004, con esiti che pare siano stati definiti eccellenti. Il carcere è stato visitato anche da un gruppo di parlamentari del Regno Unito, il 17 febbraio 2004.

Conseguentemente, il quadro normativo sul diritto umanitario, gli accordi stipulati e le relative procedure offrono, complessivamente, garanzie sulla volontà e sulla capacità britannica di applicare le norme in materia di trattamento dei catturati.

Per quanto riguarda gli autori di crimini comuni, prosegue l'oratore, essi vengono consegnati alla Polizia irachena, che fa riferimento all'autorità giudiziaria del Paese sovrano, a sua volta operante nel quadro del proprio ordinamento giudiziario.

Al riguardo, il Contingente italiano ha avviato contatti con il Governatore iracheno della provincia responsabile della Polizia locale per la predisposizione di procedure che assicurino il rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti umani dell'ONU, peraltro richiamata dalla legge 8 marzo 2004 sull'Amministrazione dello Stato iracheno per il periodo transitorio, che proibisce la tortura e qualunque trattamento crudele, inumano o degradante. È stata inoltre richiesta l'istituzione di un nucleo misto, composto dal personale della *Coalition Provisional Authority*, del Governatorato iracheno, della Croce Rossa internazionale e dell'*IT-Joint Task Force*, per la verifica del rispetto dei diritti umani nelle strutture irachene. In ogni caso, fra le molteplici attività svolte dal personale italiano, rientrano sia l'opera scrupolosa di istruzione e di formazione della polizia e delle guardie carcerarie irachene, sia quella per la costruzione di una nuova prigione in An-Nassiriya, per adeguare le condizioni dei luoghi di detenzione utilizzati dalle autorità irachene.

Osserva quindi che, in relazione alle dichiarazioni rese dal colonnello Bugio e dalla vedova del maresciallo Bruno è attualmente in atto un'indagine della Procura militare di Roma, coperta dal segreto ai sensi dell'art.329 del codice di procedura penale, non appare quindi opportuno interloquire nella presente sede sull'argomento.

Il sottosegretario conclude il suo intervento ribadendo che a carico del contingente italiano sono in atto tutte le possibili misure di garanzia, affinché sia da esso accertato, prima della consegna, che ai soggetti fermati e poi consegnati vengano assicurate concretamente condizioni di trattamento che siano conformi alle norme internazionali di diritto umanitario, e ricordando che la recente approvazione delle risoluzioni n. 6-00035 e n. 6-00062 del 20 marzo scorso da parte dei due rami del Parlamento circa le comunicazioni del Governo sulla situazione in Iraq e sul ruolo centrale delle Nazioni Unite, e della risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004 che prevede la formazione di un Governo provvisorio ira-

cheno, riconosciuto dalla popolazione e legittimato dalle Nazioni Unite, con un effettivo trasferimento di poteri dalla *Coalition Provisional Authority* (CPA) a partire dal 30 giugno 2004, riaffermando che le forze costitutive della forza multinazionale si sono impegnate ad agire comunque nel rispetto dei doveri nascenti dal diritto dei conflitti armati, che include le Convenzioni di Ginevra, confermano l'importanza della scelta operata dall'Italia di continuare ad operare in Iraq per contribuire a porre le basi per una ricostruzione civile, sociale ed economica del paese.

Replica il senatore GUBERT (*UDC*), osservando che l'esposizione del rappresentante del Governo elude la problematica sostanziale sottesa al suo atto di sindacato ispettivo. Infatti, dai fatti accaduti sembrerebbe che il Governo italiano non sia stato adeguatamente informato in ordine alle sevizie perpetrate nei confronti di prigionieri iracheni da parte di elementi della coalizione impegnata in Iraq, laddove invece sarebbe quanto mai opportuno che anche in sede politica si possa essere tempestivamente a conoscenza di tali, gravi avvenimenti.

Conclude quindi dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del vice Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (n. 110)

(Parere al Ministro della difesa. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore MANFREDI (*FI*), e osserva preliminarmente che, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia è, in sostanza, una libera associazione, pur sotto la vigilanza del Ministero della Difesa e che si potrebbe, pertanto, prendere in considerazione in un prossimo futuro la possibilità, attraverso un opportuno e circostanziato intervento normativo, di conferire all'ente una maggiore autonomia relativamente alla nomina dei suoi organi direttivi.

Osserva, altresì, che le Forze armate sono attualmente quattro e lo statuto dovrebbe correttamente prevedere un quarto vice Presidente.

Illustra quindi il lusinghiero *curriculum vitae* del candidato proponendo alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento in ordine ai meriti professionali del candidato, osserva che l'intervento preliminare del relatore sembrerebbe da intendersi come un auspicio per la democratizzazione dell'associazione in questione. Al riguardo, precisa che ormai da tempo sono in molti a sollecitare una revisione della disciplina relativa alle associazioni militari. Peraltro, essa presenta, a

suo avviso, numerosi punti di contatto con la riforma dell'istituto della rappresentanza militare, in quanto sembrerebbe emergere una tendenza a sopperire ai limiti di quest'ultima attraverso un rafforzamento delle posizioni delle associazioni militari sino quasi a considerarle quali enti «para-sindacali». Pertanto, la condivisibile problematica evocata dal relatore avrebbe dimensioni ben più ampie, meritando un esame approfondito e ponderato.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) osserva che le valutazioni della Commissione dovrebbero arrivare a ricomprendere anche e soprattutto il tipo di mandato che i candidati alla presidenza delle associazioni militari sono chiamati a svolgere. Ciò anche alla luce dei contenuti dell'esauritivo documento conclusivo predisposto dal senatore Manfredi al termine dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei volontari di truppa dell'Esercito, nel quale era debitamente sottolineato l'importante ruolo svolto dalle associazioni d'arma nel mondo militare.

Conclude esprimendo il proprio avviso favorevole in ordine alla proposta di nomina iscritta all'ordine del giorno.

Interviene brevemente il senatore MELELEO (*UDC*), per esprimere, a nome del suo Gruppo di appartenenza, l'avviso favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Il senatore PALOMBO (*AN*) osserva che appare decisamente contraddittorio che la Commissione sia chiamata a pronunciarsi sulla nomina dei vertici delle associazioni d'arma rimanendo invece esclusa da quelle dei massimi organismi a capo delle Forze armate. Ciò suggerirebbe, a suo avviso, di apportare quanto prima delle opportune modifiche alla normativa vigente.

Sulle osservazioni formulate dal senatore Palombo intervengono, in senso adesivo, il senatore PERUZZOTTI (*LP*) ed il presidente CONTESTABILE.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*), dopo aver espresso l'avviso favorevole sul provvedimento in titolo, pone l'accento sulla necessità di valorizzare il ruolo del Parlamento, attualmente piuttosto limitato, in ordine alle nomine governative.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Dopo aver verificato la presenza del numero legale pone quindi ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori ARCHIUTTI (*FI*), BEDIN (*Mar-DL-U*), CONTESTABILE (*FI*), FIRRARELLO (*FI*), FORCIERI (*DS-U*), GUBERT (*UDC*), MANFREDI (*FI*), MELELEO (*UDC*), MI-

NARDO (FI), NIEDDU (DS-U), PALOMBO (AN), PASCARELLA (DS-U), PERUZZOTTI (LP) e ZORZOLI (FI).

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole del relatore all'unanimità dei votanti.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128» (n. 385)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PERUZZOTTI (LP) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che dall'ottobre 2001 le Forze armate contribuiscono alla protezione dei cosiddetti obiettivi sensibili: siti che, in virtù del loro elevato valore simbolico, sono giudicati bersagli potenziali di un attacco terroristico. Il contingente inizialmente assegnato a questa missione interna, identificata dallo Stato maggiore dell'Esercito con il nome Operazione Domino, era pari a 4.000 unità, successivamente ridotte a 1.692 e poi nuovamente riportate all'entità originaria nel marzo 2003, in coincidenza con l'avvio di *Iraq Freedom*.

Rileva quindi che lo schema del nuovo decreto sottoposto alla Commissione conferma le scelte fatte a suo tempo e successivamente più volte ribadite, disponendo l'ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2004 del programma di protezione nelle stesse forme e dimensioni, permettendo così alle forze di polizia di concentrarsi ancora nello svolgimento delle missioni ed operazioni per le quali sono più opportunamente attrezzate ed addestrate.

Osserva inoltre che una copertura totale della vulnerabilità, ancorché auspicabile, sia in ogni caso da ritenersi impossibile. Infatti, assumendo in 4000 il numero dei militari disponibili e tenuto conto delle indispensabili turnazioni, ogni giorno sarebbero effettivamente impiegabili non più di mille soldati.

Procede quindi alla disamina dell'articolato. In particolare, l'articolo 1 statuisce che il contingente militare resta pari a 4.000 unità, così come rimangono invariate tutte le caratteristiche del programma deliberato nel marzo 2003. L'azione di presidio continuerà pertanto ad interessare 88 province italiane, elencate in un documento allegato insieme alla consistenza del distaccamento militare assegnato a ciascuna di esse. Inoltre, 306 militari resteranno a disposizione dei Comandi militari territoriali, per essere adibite al soddisfacimento di esigenze logistiche.

Tra i siti sensibili che i militari continueranno a sorvegliare – dall'esterno – sono compresi gli impianti nucleari, quelli che erogano servizi di pubblica utilità, i centri di trasmissione e telecomunicazioni, porti, aeroporti e ferrovie. Per questi ultimi, i Prefetti potranno anche disporre forme di sorveglianza interna. Naturalmente, è stata confermata l'inclusione nel-

l'elenco delle principali basi militari statunitensi e Nato in Italia. L'articolo 2 stabilisce quindi che la protezione di siti diversi da quelli appartenenti alle categorie esplicitamente menzionate potrà essere richiesta dal Prefetto (che dovrà darne immediata comunicazione al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno, che di concerto con il ministero della Difesa provvederà ad autorizzarla), mentre l'articolo 3 conferma le disposizioni di carattere economico concernenti il personale militare utilizzato nell'ambito del programma, stabilendo che si applicheranno le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 128 del 2001. Ai soldati spetterà quindi una indennità onnicomprensiva che sarà determinata dal ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i ministri dell'Interno e della Difesa. Infine, l'articolo 4 precisa che la proroga della missione è disposta fino al 31 dicembre 2004.

Il relatore conclude la sua esposizione sottolineando che la formulazione del parere prescritto non è un atto puramente rituale, in quanto suscettibile di produrre importanti conseguenze (in caso di parere contrario, infatti, i programmi in questione potranno anche essere sospesi o modificati opportunamente nel senso indicato dal Parlamento), e proponendo alla Commissione di uno schema di parere favorevole.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GUBERT (*UDC*), pur concordando sull'utilità dell'impiego di personale militare a protezione di obiettivi nazionali particolarmente significativi, osserva che è assai improbabile che nel medio periodo i fattori di rischio possano diminuire. Pertanto, potrebbe apparire insufficiente il ricorrere sistematicamente a delle proroghe semestrali di una presenza militare in ausilio delle Forze di polizia, rendendosi necessario un intervento normativo di più ampio respiro.

Pone quindi l'accento sulla necessità di assicurare, attraverso i necessari controlli, che i militari impegnati nella sorveglianza degli obiettivi definiti sensibili mantengano una elevata soglia di attenzione relativamente agli incarichi ricevuti.

Conclude esprimendo l'avviso favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*), dopo aver rimarcato l'atteggiamento positivo tenuto dalla sua parte politica in ordine ai precedenti schemi di decreto esaminati dalla Commissione, ribadisce l'opportunità di escludere l'utilizzo del personale militare di leva in ordine alla sorveglianza di obiettivi significativi sul territorio nazionale, soprattutto tenendo conto dell'imminente approvazione del disegno di legge relativo alla sospensione anticipata del servizio di leva obbligatoria.

Esprime comunque il proprio avviso favorevole sullo schema di decreto iscritto all'ordine del giorno.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), pur pronunciandosi in senso sostanzialmente favorevole sul provvedimento in titolo, osserva che sarebbe opportuno che il Parlamento fosse adeguatamente informato sulle ragioni alla base della determinazione dell'entità numerica del contingente militare preposto alla sorveglianza degli obiettivi fissi. Inoltre, considerando che la Commissione è stata chiamata periodicamente ad esaminare analoghi atti governativi sin dal 2001, andrebbe valutata attentamente l'ipotesi di un trasferimento progressivo alle Forze di polizia delle incombenze relative alla sorveglianza dei suddetti obiettivi, in quanto sembrerebbe chiaro il suo carattere continuativo: al riguardo, un primo passo nella direzione indicata potrebbe essere compiuto attraverso il mancato ricorso all'utilizzo del personale militare di leva.

L'oratore conclude il suo ragionamento ponendo l'accento sulla necessità di predisporre delle adeguate misure di sorveglianza dei luoghi di culto cattolici, stranamente non ricompresi nello schema di decreto nonostante il loro alto valore simbolico, ed osservando che, essendosi prefigurata la necessità di un aumento dei volumi del contingente impegnato nella sorveglianza di particolari obiettivi nazionali proprio in occasione dell'invasione dell'Iraq da parte della coalizione anglo-americana, i costi relativi sarebbero idealmente da aggiungere a quelli propri della missione militare italiana sul suolo iracheno.

Il senatore PALOMBO (*AN*) ricorda in primo luogo che la legge 26 marzo 2001, n. 128 consente al Governo di rafforzare la sorveglianza del territorio ai fini della sicurezza pubblica, ricorrendo al concorso di personale delle Forze Armate e che a tale fine il Governo è autorizzato ad emanare, con proprio atto, appositi programmi di impiego validi per sei mesi e rinnovabili di altrettanti, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (articoli 18, 19, 20 della legge citata).

A causa delle ultime minacce lanciate da Al Qaeda contro l'Europa e del perdurare della crisi medio-orientale, il Governo ha impiegato uomini delle Forze armate nella sorveglianza e nel controllo di obiettivi sensibili. Tale impiego consente di recuperare personale delle Forze di Polizia da utilizzare in compiti istituzionali e nel contrasto alla criminalità organizzata e nei servizi di prevenzione a tutela della sicurezza dei cittadini. Stante il perdurare di dette esigenze, che si protrae dall'adozione delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, il Governo ha richiesto il parere sulla conferma del programma approvato nell'ultimo dicembre, per estenderlo al 30 giugno 2004.

Ricorda poi che gli obiettivi comprendono le basi, le installazioni, le caserme NATO/USA; i centri di trasmissione e comunicazione; gli impianti di regolazione per servizi di pubblica utilità; le stazioni ferroviarie, portuali e aeroportuali e che ai militari spettano la sorveglianza esterna ed in particolari circostanze anche interna, ma sempre a fianco delle Forze di polizia.

Conclude rivolgendo un vivo apprezzamento alle Forze armate per l'impegno in Italia e all'estero a tutela della pace, della sicurezza dei cittadini e sottolinea la necessità di poter disporre di una forza di completamento organizzata mediante adeguate norme di legge come quelle proposte nel disegno di legge n. 1287 di sua iniziativa. Al riguardo reputa che sia urgente il prosieguo dell'esame in concomitanza con la sospensione della leva, anticipata al 1° gennaio 2005, nel presupposto di un'eventuale emergenza nella sicurezza nazionale. In quest'ottica, infatti, l'impiego di uomini provenienti da una effettiva Forza di completamento potrebbe essere molto utile per tutti i cittadini.

Esprime quindi parere favorevole sullo schema di decreto contenente il programma di impiego dei militari nella sorveglianza degli obiettivi fissi per la seconda metà del 2004.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*), dopo aver espresso piena condivisione in ordine alle osservazioni formulate dal senatore Pascarella, rileva che la ricaduta sul bilancio della Difesa degli oneri finanziari collegati allo schema di decreto in titolo attesta l'indissolubile connubio presente tra i concetti di difesa e di sicurezza. Al riguardo, tuttavia, il Governo sembrerebbe avere assunto un atteggiamento contraddittorio, in quanto nella imminente manovra economica predisposta dall'esecutivo sarebbero previsti ulteriori ed inopportuni tagli alla dotazione economica del solo comparto difesa, lasciando invece invariata quella relativa alla sicurezza.

Sarebbe invece opportuno, a suo avviso, considerare il comparto difesa e sicurezza in maniera unitaria, nonché come elemento di interesse nazionale assolutamente prioritario.

Il senatore ZORZOLI (*FI*) interviene brevemente per manifestare, a nome del Gruppo Forza Italia, l'avviso favorevole sul provvedimento in titolo. Esprime quindi la propria condivisione in merito a quanto precedentemente osservato dal senatore Gubert in ordine alla necessità che il personale militare preposto alla sorveglianza degli obiettivi sensibili svolga il suo compito con professionalità e competenza, mantenendo un'elevata soglia di attenzione.

Interviene da ultimo il senatore NIEDDU (*DS-U*), esprimendo la propria condivisione in ordine alle osservazioni poc'anzi formulate dal senatore Forcieri e preannunciando il voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario BOSI, osservando che tanto l'entità numerica del contingente militare preposto alla sorveglianza degli obiettivi fissi quanto la dislocazione dei vari reparti viene determinata preliminarmente dal Ministero della difesa d'intesa con le autorità di pubblica

sicurezza. Sotto questo aspetto, non si è ritenuto, sino ad ora, di apportare alcuna modifica ai parametri poc'anzi indicati, né di estendere la presenza militare in luoghi ove ci potrebbero essere maggiori contatti con la popolazione civile.

Relativamente agli oneri finanziari del provvedimento, rileva quindi che sarebbe tecnicamente poco corretto inquadrali nella parte ordinaria del bilancio della Difesa, stante il carattere eccezionale e straordinario dello stesso.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente CONTESTABILE pone ai voti, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole proposto dal relatore Peruzzotti, che risulta approvato dalla Commissione.

Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Segretariato Generale Difesa n. 2/2004, relativo a «Sviluppo del New Generation IFF (NGIFF) attraverso prove di interoperabilità tra gli apparati IFF modo 5/S italiano e USA, e sviluppo di un prototipo di "Battlefield Target Identification Device" (BTID) per l'identificazione "amico-nemico" da installare su piattaforme veicolari terrestri (n. 388)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MANFREDI (*FI*), osservando che il programma in titolo mira a dotare le Forze armate di un efficace sistema di identificazione amico/nemico, assai utile soprattutto per ridurre il rischio dei tristemente noti incidenti derivanti dal cosiddetto *friendly fire* nel corso delle operazioni. In tale campo, peraltro, l'Italia ha acquisito un soddisfacente *know how*, tanto da poter offrire forme di collaborazione ad altri paesi.

In particolare, il programma, il cui onere finanziario è calcolato in 18,7 milioni di euro, è svolto in cooperazione internazionale con gli Stati Uniti d'America, e consentirà di sviluppare delle preziose conoscenze nel settore, con particolare riguardo a dispositivi ad onde millimetriche, laser e a radiofrequenza.

L'oratore pone quindi brevemente l'accento su alcune problematiche di carattere generale relative ai programmi di sviluppo e di ammodernamento della Difesa. In particolare, sarebbe a suo avviso auspicabile tanto la presentazione al Parlamento da parte del Governo di una relazione annuale sulla politica generale di acquisizione degli armamenti, quanto la previsione di opportune audizioni di personale specializzato ed in grado di informare adeguatamente i Commissari sulle specifiche tecniche dei programmi sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere parere.

Conclude proponendo alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per le osservazioni di carattere generale poc'anzi espresse dal relatore Manfredi, osserva che, in relazione al programma in titolo, sarebbe utile sapere quali aziende italiane ed americane hanno contribuito allo sviluppo del sistema, nonché le modalità con cui avviene la cooperazione tra l'Italia e gli Stati Uniti. Infatti, sembrerebbe che da parte americana non vi sia spesso la disponibilità a condividere con i paesi *partners* le conoscenze tecnologiche acquisite, nonostante questi ultimi prestino un concreto contributo finanziario allo sviluppo dei sistemi d'arma. Peraltro, il problema sembrerebbe avere avuto particolare risonanza anche all'interno della NATO.

Il senatore GUBERT (*UDC*) osserva che il problema della presunta indisponibilità americana a condividere le conoscenze tecniche acquisite nel corso dello sviluppo di sistemi d'arma, anche in cooperazione con altri Paesi, è stato rimarcato anche da altri membri del blocco occidentale, quale ad esempio la Norvegia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Stato Maggiore Aeronautica n. 1/2004, relativo alla fase di Disegno e Sviluppo (*Design and Development-D&D*) del sistema missilistico denominato *Medium-Extended-Air Defence System (MEADS)* realizzato in cooperazione internazionale (n. 389)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore MANFREDI (*FI*), rilevando che esso ha ad oggetto lo sviluppo di un sistema missilistico realizzato in cooperazione internazionale (in particolare con Stati Uniti e Germania). Nel dettaglio, il sistema presenta delle capacità sia antiaeree sia antimissile, con un raggio di azione di circa sessanta chilometri.

Per quanto attiene agli oneri finanziari, osserva che essi sono stimati in circa 540 milioni di euro.

Conclude ponendo l'accento sull'importanza del programma in oggetto, determinata dal fatto che le Forze armate italiane, contrariamente a quelle di altri paesi, non dispongono ancora di un sistema d'arma del tipo poc'anzi indicato, la cui acquisizione è pertanto essenziale, e proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Segretariato Generale Difesa n. 01/2004, relativo alla «Migrazione verso la tecnologia JTRS (*Joint Tactical Radio System*) dei terminali del sistema MIDS-LVT (*Multifunctional Information Distribution System-Low Volume Terminal*)» (n. 390)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio.)

Riferisce sul programma in titolo il relatore MANFREDI (*FI*), osservando che suo principale oggetto è lo sviluppo di un sistema radio tattico controllato tramite apposito *software*. In particolare, il programma denominato JTRS (*Joint Tactical Radio System*), si propone di realizzare una famiglia di radio a larga banda, tecnologicamente avanzate ed in grado di operare molteplici forme d'onda tramite *switching* via *software*. Ciò permetterà l'interconnessione semplice ed immediata tra le diverse reti realizzate nell'ambiente operativo, consentendo al flusso di informazioni di scorrere dal più basso livello del singolo utente a quelli più alti di comando e controllo. I costi sono stimati in 8,6 milioni di euro per il 2004, 18 per il 2005 e 16,4 per il 2006.

Propone quindi alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Stato Maggiore Esercito/Stato Maggiore Marina n. 1/2004, relativo alla fase «Sviluppo ed industrializzazione del munizionamento di nuova generazione per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali (127 mm.) e terrestri (155 mm.) – Step 2 "extended range" (Programma Vulcano)» (n. 391)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MANFREDI (*FI*), osservando che il programma in titolo si propone lo sviluppo e l'industrializzazione di un munizionamento di nuova generazione per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie da 127 millimetri presenti sulle unità navali e di quelle da 155 millimetri presenti sulle unità terrestri. Il munizionamento in esame appare di alto interesse, soprattutto per le sue caratteristiche avanzate (si tratta infatti di proiettili guidati a lunga gittata).

Per quanto attiene agli oneri finanziari, specifica che essi consistono in 14,55 milioni di euro, ripartiti negli esercizi finanziari dal 2004 al 2007.

Conclude proponendo alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

526^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MICHELINI (*Aut*), con riferimento all'atto Senato n. 2848, concernente un contributo per la realizzazione di un centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati, chiede chiarimenti sui tempi necessari per concluderne l'esame in sede consultiva. Dopo averne ricordato l'*iter* nella Sottocommissione per i pareri, auspica una pronta conclusione dei lavori in quanto la Commissione di merito è in procinto di concluderne l'esame.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver precisato che la Commissione bilancio è in attesa di chiarimenti da parte del Governo in ordine al suddetto provvedimento, fa presente che sarà intrapresa ogni iniziativa utile per giungere ad una tempestiva espressione del prescritto parere alla Commissione di merito. Sottolinea, inoltre, che la Commissione bilancio unanimemente auspica di poter rendere un parere favorevole, ritenendo oltremodo utile e condivisibile la finalità del disegno di legge in questione.

Dopo un intervento del senatore IZZO (*FI*), volto ad associarsi alla richiesta del presidente Azzollini di acquisire quanto più sollecitamente possibile i chiarimenti richiesti al Governo, prende la parola il senatore MORANDO (*DS-U*) evidenziando l'esigenza di un più efficace raccordo fra i rappresentanti dell'Esecutivo nelle varie sedi, i quali dovrebbero farsi carico di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di attendere

l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio prima di concludere l'esame in sede referente dei provvedimenti legislativi.

Il presidente AZZOLLINI si riserva di intraprendere le iniziative più opportune volte a consentire alla Commissione bilancio di rendere i prescritti pareri prima della conclusione dei lavori da parte delle Commissioni di merito, in modo tale da evitare che essa si trovi a doversi esprimere in senso contrario su proposte emendative approvate con ampio consenso dalle Commissioni di merito.

Prende atto la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI avverte, infine, che sono tuttora in corso contatti con l'omologa Commissione della Camera dei deputati per definire orientamenti comuni in ordine al parere da rendere sullo schema n. 365, recante l'atto di indirizzo in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004. Propone, pertanto, previo avviso conforme del rappresentante del Governo, di rinviarne l'esame alle prossime sedute.

Il sottosegretario CONTENTO concorda con la proposta testé avanzata.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

225^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento. Interviene altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giancarlo Morcaldo, direttore centrale Area ricerca economica della Banca d'Italia, accompagnato dal dottor Vieri Ceriani, direttore principale del Servizio Studi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in relazione all'audizione della Banca d'Italia, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione della Banca d'Italia

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine e introduce l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il dottor MORCALDO, direttore centrale Area ricerca economica della Banca d'Italia, che consegna alla Presidenza una documentazione posta poi a disposizione dei Senatori.

Interviene quindi il senatore GIRFATTI (FI), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il dottor MORCALDO.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il dottor MORCALDO e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2945) Deputato RAMPONI. – Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente PEDRIZZI svolge la relazione illustrativa sottolineando anzitutto come gli ascari, *ex* combattenti eritrei, meritino di essere ricordati poiché essi hanno scritto pagine di eroismo e dedizione degne di considerazione da parte degli italiani. Essi, per spirito patriottico, morirono a migliaia dal 1887 fino alla fine della seconda guerra mondiale e dell'esperienza coloniale in Africa. Originariamente costituiti in quattro battaglioni regolari, inquadrati con ufficiali e sottufficiali italiani, nel 1892 entrarono a far parte regolarmente dell'esercito fino a quando il regio corpo di truppe indigene venne sciolto con la perdita delle colonie dopo la seconda guerra mondiale.

Il disegno di legge in esame, di iniziativa del deputato Ramponi, presidente della Commissione difesa, prevede per i 173 ascari ultraottuagenari sopravvissuti una liquidazione anticipata di 254 mila euro. Il comma 1, infatti, dispone la corresponsione di un assegno a titolo definitivo di una somma pari al doppio del totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.

Il Presidente-relatore ricorda significativamente che l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge a larghissima maggioranza e che il provvedimento presentato dall'onorevole Ramponi riprende ampiamente un'iniziativa presentata dal Ministro del Tesoro *pro-tempore*, Ciampi, nel 1998. Rimarca poi positivamente che la corresponsione a titolo definitivo costituisce una significativa semplificazione amministrativa, procedurale e gestionale delle pratiche. Il riconoscimento economico previsto costituisce anche un gesto di gratitudine per uomini che, pur non essendo nati in Italia, vissero e, se necessario, morirono da italiani, a dimostrazione che le vere patrie sono quelle spirituali. Rileva quindi che per l'Italia gli ascari fecero molto: le colonie italiane vennero

in gran parte difese da eserciti di indigeni, africani che formavano battaglioni in cui convivevano uomini delle etnie più diverse.

Dopo aver fatto cenno alle ricostruzioni storiografiche che riconoscono agli ascari coraggio, coerenza e spirito di sacrificio, conclude esprimendo l'auspicio di una larga condivisione del disegno di legge, anche quale riconoscimento per soldati cui il Paese deve riconoscenza e gratitudine.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa le finalità del provvedimento, paventando che esse siano limitate all'esigenza di semplificare l'attività amministrativa sia a livello nazionale che dell'Ambasciata d'Italia in Asmara, assegnando agli aventi diritto un indennizzo a titolo definitivo. Tale soluzione potrebbe risultare a scapito del mantenimento di un legame degli *ex* combattenti con l'Italia. Apprezza infine la necessità del previo consenso espresso dall'avente diritto per procedere alla sostituzione degli assegni con una somma *una tantum*.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il presidente-relatore PEDRIZZI (*AN*) rileva come la relazione introduttiva al disegno di legge dia conto dei vantaggi in termini di semplificazione degli adempimenti che si determinano non solo per l'amministrazione erogante gli indennizzi, ma anche per i destinatari degli emolumenti, cui viene peraltro assicurata la disponibilità di una somma piuttosto significativa in un'unica soluzione. Inoltre, la recente visita del Ministro per gli italiani nel mondo in tale Paese testimonia della volontà di mantenimento di uno stretto legame tra esso e l'Italia.

Il sottosegretario CONTENTO si associa alle considerazioni svolte dal presidente-relatore Pedrizzi, assicurando a sua volta l'intenzione del Governo non solo di semplificare le procedure di corresponsione degli emolumenti in discorso, ma anche di agevolare i beneficiari degli stessi, esonerandoli dall'onere di recarsi a riscuotere periodicamente importi esigui. Rimane peraltro impregiudicato l'interesse per il mantenimento di strette relazioni con l'Eritrea, testimoniato dall'attività svolta dal Ministro per gli italiani nel mondo.

Il presidente-relatore PEDRIZZI (*AN*) comunica poi che le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge e prende atto della volontà di non presentare emendamenti; dopo aver verificato la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione i singoli articoli del disegno di legge.

Con separate votazioni, vengono approvati all'unanimità gli articoli 1, 2 e 3.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Interviene il senatore SALERNO (AN) il quale, anche a nome della propria parte politica, preannuncia il voto favorevole sottolineando come il provvedimento costituisca un dovuto gesto di riconoscenza dell'Italia nei confronti del valore degli *ex* combattenti eritrei.

Il senatore CANTONI (FI), anche a nome della propria parte politica, interviene a sua volta per dichiarazione di voto favorevole, auspicando l'approvazione del medesimo con la più ampia maggioranza possibile.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) esprime soddisfazione per le assicurazioni ricevute dal rappresentante del Governo, sottolineando come l'attribuzione degli assegni agli *ex* militari sia da ricondursi ad una legge del 1955. Sollecita poi l'Esecutivo a far sì che il previo consenso che deve essere espresso dall'avente diritto circa la sostituzione degli assegni con una somma *una tantum* sia effettivo ed informato.

Ciò premesso, preannuncia, anche a nome della propria parte politica, il voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BRUNALE (DS-U) preannuncia, anche a nome della propria parte politica, il voto favorevole, rilevando peraltro come i correttivi introdotti al disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare, concernenti la necessità del previo consenso dei beneficiari e l'innalzamento delle somme corrisposte, siano pienamente condivisibili e come il provvedimento costituisca un'equa misura che consente all'Italia di saldare un debito morale oltre che economico contratto durante l'esperienza coloniale.

Il senatore EUFEMI (UDC) preannuncia a sua volta, anche a nome della propria parte politica, il voto favorevole, rimarcando come il disegno di legge in discorso concluda una fase storica complessa e delicata.

Il presidente-relatore PEDRIZZI (AN) pone infine in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno

Il presidente PEDRIZZI illustra le finalità della proposta di indagine conoscitiva sintetizzando i contenuti di una relazione che lascia poi a disposizione dei Commissari, osservando come con tale strumento conoscitivo la Commissione intenda partecipare alla discussione che si è aperta nella valutazione degli strumenti più idonei a sostenere la domanda di beni di consumo attraverso la riduzione delle aliquote dell'imposta sul

reddito. Tale discussione, al momento, ha in parte trascurato la questione del trattamento fiscale dei redditi familiari che, invece, presenta aspetti di tale rilievo da meritare uno specifico approfondimento.

Anche se le politiche pubbliche di sostegno dei redditi familiari non rientrano nelle competenze della Commissione, l'analisi delle specifiche tematiche fiscali, non esime da un approfondimento complessivo delle misure di sostegno della famiglia.

Il sistema fiscale di un Paese, infatti, nasce e si modella in relazione non solo ai valori di riferimento, della concezione del mondo e della vita ma anche alle condizioni socioeconomiche della sua popolazione e del suo sistema produttivo, per cui le scelte che il legislatore tributario compie non sono soltanto di carattere meramente tecnico.

In relazione all'ampio margine di discrezionalità nel compiere scelte di carattere tributario, si possono avere differenti effetti, non esistendo normative fiscali totalmente neutre. Un sistema fiscale, infatti, a seconda delle caratteristiche che presenta e degli obiettivi che intende perseguire, può incentivare e favorire o, viceversa, scoraggiare determinati comportamenti nei soggetti passivi d'imposta.

Dopo aver sinteticamente dato conto, anche se in via esemplificativa, di alcune particolarità nei sistemi tributari nei Paesi dell'Unione Europea, l'oratore afferma che, in generale, le normative fiscali dei paesi dell'UE si ispirano al criterio della progressività, da intendersi però compiutamente rispettato con l'applicazione sia del principio di *equità verticale* che quello di *equità orizzontale*. Nel primo caso a differenti redditi corrispondono differenti imposte, mentre nel secondo a redditi uguali corrisponde un'imposta differente a seconda del «peso» conferito a oneri e spese che riducono la capacità contributiva.

Dopo aver accennato al dibattito relativo alla possibilità di garantire il criterio della progressività anche attraverso un sistema impositivo che presenti un ridotto numero di aliquote sui redditi delle persone fisiche, osserva che, in termini generali e come premessa metodologica, il trattamento fiscale dei redditi familiari può essere la risultante di una scelta che si muove tra una concezione esclusivamente individualistica della società (il percettore del reddito è l'unico soggetto preso in considerazione dal fisco) ed una concezione organica della società, nell'ambito della quale si riconosce soggettività ai corpi sociali intermedi ed alla famiglia in particolare (il reddito va imputato al nucleo familiare nel suo complesso). Nel valutare la capacità contributiva di un soggetto, infatti, può essere opportuno tenere conto degli impieghi socialmente rilevanti del reddito disponibile, oltre che delle risorse possedute e degli oneri sostenuti. In altri termini, il legislatore potrebbe valutare la qualità degli oneri oltre che la quantità (ad esempio privilegiare le spese per l'educazione dei figli rispetto ad altri tipi di consumi).

In particolare, la questione degli oneri sostenuti per l'educazione dei figli si è imposta nel dibattito politico-culturale negli ultimi anni a causa del calo della natalità che, soprattutto in Italia, è sceso ben al di sotto del livello necessario a garantire il rimpiazzo generazionale.

L'oratore passa poi ad illustrare analiticamente tre diversi modelli di sistemi di trattamento fiscale dei redditi familiari che, anche se in maniera indiretta e non automatica, possono farsi risalire alle diverse concezioni illustrate in precedenza: il sistema del cumulo obbligatorio, il sistema della tassazione su base individuale e il sistema della tassazione per parti. Nel primo caso, si tratta di un criterio cui si è uniformata la legislazione italiana fino al 1976, nel secondo caso si tratta del criterio seguito dalla vigente normativa.

Tale seconda soluzione comporta, a parità di reddito complessivo, un trattamento fiscale più favorevole per le famiglie bireddito le quali, per effetto delle aliquote progressive, pagano un'imposta sempre minore rispetto alle famiglie monoreddito. Tale differenziazione risulta massima nell'ipotesi di famiglie ad eguale composizione e con reddito percepito da uno solo o da entrambi i coniugi. Il sistema in sostanza penalizza la famiglia monoreddito. Dopo aver dato conto degli strumenti di natura fiscale o parafiscale che operano in modo da correggere tale distorsione (detrazione d'imposta, oneri deducibili ovvero assegni per il nucleo familiare) il Presidente osserva come gli effetti distorsivi del sistema attualmente in vigore non siano stati attenuati dall'applicazione del primo modulo della riforma fiscale attuata con la legge finanziaria per il 2003.

Successivamente si sofferma ad illustrare il sistema della tassazione per parti che risponde al principio secondo cui – a parità di reddito e di composizione familiare – a ciascun componente della famiglia deve essere garantito lo stesso ammontare di risorse, prima e dopo le imposte. Le modalità per attuare tale modello sono di due tipi: attraverso lo *splitting* del reddito, per effetto del quale i redditi complessivi dei coniugi sono divisi per due e si applica al reddito complessivo l'aliquota corrispondente alla metà del reddito. L'altro metodo si definisce del quoziente familiare, secondo cui il complesso dei redditi familiari è tassato per quote ottenute dividendo lo stesso reddito per un quoziente determinato in funzione del numero e delle caratteristiche dei componenti del nucleo familiare. Dopo essersi soffermato sulle diverse modalità applicative di tale sistema, fa riferimento ai Paesi nei quali viene adottato un sistema impositivo sui redditi familiari che si presenta di particolare interesse ai fini dell'indagine, citando la Francia, il Belgio, la Germania e l'Olanda.

Rispetto ai tre modelli illustrati, prosegue l'oratore, al fine di assicurare una maggiore equità verticale ed orizzontale, ci sono altri strumenti per rendere maggiormente analitico il prelievo.

Gli oneri che il contribuente sostiene per i familiari possono essere riconosciuti in modo diretto, consentendo di dedurre dal reddito alcuni specifici capitoli di spesa, oppure di detrarre dall'imposta una quota delle spese stesse.

La normativa olandese, che pure non prevede per i figli né quoziente, né deduzioni e nemmeno detrazioni, consente di dedurre un'ampia gamma di spese che la famiglia deve sostenere per il mantenimento e l'educazione dei figli. Ed ancora, in Belgio, ad esempio, possono essere dedotte le spese sostenute per la *baby-sitter* e l'asilo; mentre in Spagna sono previste

una serie di agevolazioni tariffarie per le famiglie numerose con sconti, ad esempio, sui trasporti pubblici e sulle spese scolastiche.

Una problematica a parte si presenta ogniqualvolta la misura agevolativa sia affidata a detrazioni di imposta, che possono non essere applicabili per «incapienza» dell'imposta stessa: sono soprattutto i redditi più bassi, al di sotto della soglia di povertà, che non beneficiano di eventuali incrementi delle detrazioni.

Il Presidente prosegue osservando come in campo europeo i sistemi più elaborati e in cui appare più consistente la «leva fiscale» a favore delle famiglie siano quello francese, tedesco, belga e lussemburghese.

Citando poi il rapporto annuale 2003 dell'OCSE, *Le imposte sulla famiglia*, osserva che la maggior parte degli ordinamenti dei Paesi OCSE accordano alle famiglie un aiuto finanziario attraverso sussidi e/o regimi fiscali più favorevoli. L'insieme dei metodi di favore (deduzioni dal reddito, detrazioni di imposta di spese, concessione di sussidi e prestazioni) riducono sostanzialmente il tasso effettivo di imposizione, il carico fiscale complessivo, in modo che il prelievo tributario sui redditi percepiti dai componenti di famiglie sia inferiore a quello applicato ai redditi dei singoli contribuenti.

Passa quindi ad illustrare le specifiche tematiche oggetto della indagine conoscitiva ricordando analiticamente i contenuti della legge delega di riforma del sistema tributario statale e, in particolare, i principi e i criteri direttivi della riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80).

La discussione infatti non può che partire dal progetto di riforma varato lo scorso anno e delineato nella legge di delega citata, il cui caposaldo, in tema di redditi personali, consiste nella progressiva riduzione del numero delle attuali cinque aliquote.

In tale contesto, le problematiche specifiche che si pongono sono relative alla verifica della adeguatezza degli strumenti agevolativi esistenti e all'esame coordinato degli stessi con la pluralità di misure non tributarie; all'analisi della struttura del prelievo più rispondente al rilancio del tasso di natalità, al sostegno ai figli, ma anche a tutti gli altri soggetti fiscalmente a carico il cui costo grava su uno o più componenti della famiglia. Appare opportuno analizzare poi il trattamento fiscale di alcune tipologie di reddito in presenza di redditi familiari: immobili, oneri per assicurazione e previdenza, redditi da lavoro e di impresa, imposte locali.

Per quanto riguarda il programma delle audizioni da svolgere, il Presidente propone di ascoltare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità, gli organismi rappresentativi degli Enti locali, le associazioni di categoria, i Sindacati, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e il Consiglio nazionale dei ragionieri, l'ISTAT, il CNEL, la Banca d'Italia, l'ISAE, il CER, il CISF (Bologna), il Forum delle Associazioni delle famiglie e i Centri di ricerca universitari nonché esperti e studiosi della materia.

Per quanto riguarda i sopralluoghi, infine, potrebbe essere valutata la possibilità di compiere visite in Francia, Germania, Irlanda, Belgio e Olanda.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore SALERNO (AN), il quale condivide la proposta avanzata dal Presidente, proponendo altresì di integrare il programma dei sopralluoghi all'estero, dopo aver compiuto un'attenta analisi delle problematiche concernenti il tema dell'indagine, con un approfondimento della legislazione tributaria degli Stati Uniti d'America.

Il senatore GIRFATTI (FI) concorda con la proposta avanzata dal senatore Salerno, auspicando peraltro che le eventuali visite all'estero siano precedute da un'attenta analisi dei diversi aspetti delle legislazioni straniere.

A giudizio del senatore TURCI (DS-U) la tematica del trattamento fiscale dei redditi familiari non può essere limitata ad un'analisi, pur rilevante, delle diverse soluzioni adottate in campo tributario, ma deve investire una serie di questioni attinenti gli strumenti di *welfare* e contrasto dell'emarginazione sociale e della povertà che fanno da cornice alle scelte in campo tributario. Suggerisce quindi, riservandosi di fornire successivamente ulteriori indicazioni, di inserire nell'elenco esperti e studiosi di tali tematiche, come ad esempio il professor Ermanno Gorrieri.

A parere del senatore BRUNALE (DS-U) l'impostazione dell'indagine conoscitiva appare condivisibile e tuttavia suggerisce di verificare la opportunità di analizzare il modello di *welfare* e di stato sociale posto in essere nei Paesi del Nord-Europa.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (UDC), il quale nel preannunciare il pieno consenso all'iniziativa del Presidente, trattandosi di tematiche cui la propria parte politica ha sempre prestato una particolare attenzione, esprime il timore che l'utilità di tale indagine conoscitiva possa essere in parte vanificata dall'adozione in tempi ravvicinati da parte del Governo di specifiche misure concernenti proprio il trattamento fiscale dei redditi familiari. Egli suggerisce poi di integrare il programma delle audizioni con un esperto di problemi di demografia e con un esperto dei problemi relativi al *welfare-state*, citando il professor Ferrera.

A giudizio del senatore CANTONI (FI) le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva presentano un indubbio interesse e un notevole rilievo politico. Suggerisce peraltro di programmare lo svolgimento delle audizioni in modo tale da verificare preliminarmente gli esiti della ricerca e della dottrina sia giuridica che economica, per poter svolgere gli eventuali sopralluoghi all'estero con la dovuta conoscenza dei sistemi tributari stranieri.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti la proposta di indagine conoscitiva, che viene approvata all'unanimità con il programma di massima indicato. Egli avverte infine che inoltrerà immediatamente al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva stessa.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

313^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che il previsto dibattito sulle comunicazioni del ministro Moratti in ordine all'attuazione della legge n. 62 del 2000, recante norme in materia di parità scolastica e diritto allo studio, avrà luogo in altra data, atteso che il ministro Moratti è attualmente impegnato presso l'altro ramo del Parlamento per assistere alle comunicazioni del Presidente del Consiglio sulle dimissioni del Ministro dell'economia. Comunica altresì che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sui disegni di legge nn. 2980 e 2918.

Prende atto la Commissione.

Indi, rilevata l'assenza del numero legale necessario per l'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 382)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Per dichiarazione di voto sullo schema di parere favorevole del relatore Brignone (allegato al resoconto della seduta del 30 giugno scorso), interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) la quale, a nome del suo Gruppo, lamenta anzitutto le difficili condizioni in cui opera la Commissione, che rispecchiano del resto difficoltà politiche di più ampia portata. Stigmatizza in particolare il disinteresse che la maggioranza mostra verso i provvedimenti all'ordine del giorno, come testimonia il ripetuto ricorso a sostituzioni estemporanee al fine di raggiungere il numero legale prescritto dal Regolamento.

Entrando nel merito dello schema di parere, ella dichiara la propria contrarietà, che si estende all'intero provvedimento, atteso che esso, pur decisivo ai fini dell'autonomia scolastica, determina invece un uso improprio delle risorse. Queste invece di essere destinate all'offerta formativa, sono infatti dirette a finanziare interventi per l'attuazione della legge n. 53 del 2003. Lo schema di direttiva non tiene dunque conto del forte malessere nel mondo della scuola e della necessità di assicurare un effettivo arricchimento dell'offerta degli istituti scolastici.

Ella coglie infine l'occasione per stigmatizzare la circostanza che spesso, sui provvedimenti più rilevanti, la maggioranza non consente una costruttiva interlocuzione con i Gruppi di opposizione.

Anche la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) dichiara il voto contrario, a nome della sua parte politica, sullo schema di parere favorevole proposto dal relatore, ribadendo i rilievi critici già svolti nel corso della discussione generale e contenuti nello schema di parere contrario che ella ricorda di aver presentato a nome dei Gruppi di opposizione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di mercoledì 30 giugno).

Ella sottolinea in particolare che il provvedimento in titolo conferma le difficoltà del Governo non solo ad assicurare adeguate risorse alla scuola, ma anche a comprendere l'importanza di investire sull'autonomia e sulla progettualità degli istituti scolastici.

Fra i punti critici dello schema di direttiva, che si ricollegano alla complessiva sottovalutazione del ruolo dell'autonomia scolastica, ella rileva il ricorso ad iniziative di sperimentazione, come quella relativa all'istruzione e formazione professionale. In proposito ella stigmatizza in particolare la circostanza che queste ultime si inseriscono in un quadro normativo incerto, mentre sarebbe necessaria una disciplina stabile e meditata, frutto anche del coinvolgimento delle scuole.

Ella afferma conclusivamente che il provvedimento testimonia l'incapacità dell'Esecutivo a corrispondere sia agli obiettivi della legge n. 440 in materia di offerta formativa, sia ai bisogni del mondo della scuola, che richiederebbe adeguati investimenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

Egli dichiara indi precluso lo schema di parere contrario presentato dalla senatrice Soliani a nome dai Gruppi di opposizione.

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BRIGNONE (*LP*) il quale sottolinea l'importanza dei temi della valutazione in un sistema che ancora riconosce valore nazionale ai titoli di studio. La tematica assume poi rilievo ancora maggiore in un'ottica di spendibilità europea dei titoli di studio, oltre che alla luce del processo di devoluzione in atto, che rinvia l'ordinamento scolastico alla legislazione concorrente di Stato e regioni e chiama in causa le competenze degli enti locali per l'organizzazione del servizio scolastico.

Il relatore distingue indi la valutazione degli allievi, con scopo diagnostico, formativo e certificativo, dalla valutazione del sistema d'istruzione e formazione nel suo complesso e sui singoli istituti. A sua volta, quest'ultima può essere esterna (ad esempio attraverso l'ispezione), oppure interna (se svolta dalla comunità scolastica stessa). Al riguardo, il relatore osserva che, fino agli anni Ottanta, nel nostro Paese vi è stata una prevalenza della valutazione interna. Indi, sulla spinta dell'autonomia e delle sperimentazioni, si è avvertita la necessità di una valutazione svolta attraverso un «servizio nazionale» circa la produttività e l'efficacia del sistema sia nel suo insieme, sia per singoli istituti. Ciò anche in analogia a quanto avveniva negli altri Paesi con sistemi scolastici avanzati.

Nel 1974 è stato così istituito il Centro europeo dell'educazione (CEDE), con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ma sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, con il compito di raccogliere, elaborare e diffondere studi e ricerche, anche a livello europeo, sul sistema educativo, sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione, sull'innovazione, sulla programmazione e sui costi.

Già allora, ricorda il relatore, si dibatteva se l'Istituto di valutazione dovesse limitarsi al servizio dell'autovalutazione delle scuole, oppure dovesse essere dotato di autonomia per assicurare maggiore credibilità.

Nel 1997, presso il CEDE veniva istituito il «Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione». Nel 1999 il CEDE si trasformava in «Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione» (INVALSI), con ampliamento di compiti e finalità, tra i quali il relatore richiama la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della scuola nel suo complesso e nelle sue singole articolazioni, lo studio delle cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica, il supporto e l'assistenza per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione, la valutazione degli esiti applicativi

delle innovazioni scolastiche, la partecipazione a progetti di ricerca internazionali in campo valutativo.

Nel 2000 è stato emanato il regolamento che disciplina l'Istituto. Nel 2002, il Ministero ha individuato le priorità strategiche dell'INVALSI, tra le quali l'attuazione di un progetto pilota, la cooperazione con l'OCSE e l'Unione europea per le ricerche valutative in campo nazionale e comunitario, il compimento e la revisione dei progetti in corso (con particolare riferimento alle prove dell'esame di Stato conclusivo dei cicli), la prosecuzione dell'attività del soppresso Osservatorio sulla dispersione scolastica e sull'educazione permanente.

Il relatore ricorda infine la legge 28 marzo 2003, n. 53, che – all'articolo 3 – prevede la «valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e formazione» e stabilisce che con decreto legislativo siano dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e degli apprendimenti degli allievi.

Al riguardo, il relatore sottolinea peraltro che questa norma ha sollevato notevoli perplessità circa le competenze determinate dalla legislazione concorrente di Stato e regioni in materia di scuola e formazione professionale.

Egli si sofferma indi analiticamente sull'articolato dello schema di decreto. L'articolo 1 istituisce il Servizio nazionale del sistema di istruzione e formazione, con l'obiettivo di valutare e migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio, inquadrandolo nel contesto internazionale. In particolare, per evitare conflitti di competenza con le Regioni, tale articolo precisa che, per la formazione professionale, la valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione al fine di assicurare la validità dei titoli e delle qualifiche professionali rilasciati su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 2 riordina l'INVALSI, che assume la nuova denominazione di «Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione», oltre che la natura di ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico. Esso assume altresì autonomia amministrativa, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, ma resta sottoposto alla vigilanza del Ministero, che ne determina le priorità strategiche. Al riguardo, il relatore riporta che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, pur dando atto della trasformazione dell'INVALSI da ente strumentale in ente di ricerca, ha fortemente criticato che esso rimane sostanzialmente dipendente dal Ministero.

Egli ritiene indi utile soffermarsi sugli organismi di valutazione operanti in alcuni Paesi esteri.

In Francia il servizio di valutazione è stato creato nel 1974 e nel 1987 ha assunto la denominazione di «Direzione della valutazione e delle analisi previsionali». Essa è inserita nell'ambito del Ministero dell'educazione ed ha fra l'altro il compito di contribuire alla valutazione delle politiche scolastiche e di gestire ed elaborare le informazioni statistiche del Ministero stesso.

Nel Regno Unito nel 1992 è stato creato l'Ufficio per gli *standard* dell'educazione, come Dipartimento governativo non ministeriale, con lo scopo di valutare e sviluppare la qualità del servizio scolastico attraverso ispezioni indipendenti sia nelle scuole che ricevono fondi dallo Stato, sia nei corsi gestiti dalle autorità locali e nelle scuole indipendenti, nonché nei corsi per la formazione dei docenti.

In Spagna l'Istituto nazionale di valutazione e qualità del sistema educativo dipende direttamente dal Ministero dell'educazione, della cultura e dello sport.

Negli Stati Uniti è stato creato nel 1988 il Consiglio governativo per la valutazione nazionale, costituito da 26 membri che rappresentano governatori, legislatori, funzionari scolastici statali e locali, operatori del mondo economico, oltre che comuni cittadini. Esso è anche responsabile dello sviluppo dei *test* utilizzati per le valutazioni.

Riprendendo l'illustrazione dell'articolato, il relatore si sofferma sull'articolo 3, che stabilisce i nuovi compiti dell'INVALSI. In sostanza, l'Istituto effettua verifiche periodiche e sistematiche sia sulle conoscenze e abilità degli studenti, sia sulla qualità complessiva dell'offerta formativa; predispone le prove a carattere nazionale per gli esami di Stato conclusivi dei cicli; svolge attività di ricerca anche nell'orientamento e nella lotta alla dispersione; collabora ai progetti di ricerca internazionale in campo valutativo; svolge attività di supporto alle Regioni, agli enti territoriali ed alle singole istituzioni scolastiche per quanto concerne la valutazione e l'autovalutazione; svolge attività di formazione del personale della scuola in merito alla valutazione.

Dopo aver brevemente fatto cenno al contenuto dei restanti articoli, il relatore dà conto del serrato confronto svoltosi sul provvedimento in seno alla Conferenza unificata dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ove è stato innanzitutto criticato che l'istituzione del servizio nazionale di valutazione abbia coinciso col riordino dell'INVALSI. Nella Conferenza è stato inoltre denunciata l'assimilazione della competenza statale a dettare i livelli essenziali delle prestazioni con la definizione degli *standard* minimi formativi e si è ritenuto inaccettabile che la valutazione della qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative escludesse in sostanza un percorso di condivisione con le Regioni e gli enti locali, pur in un sistema a legislazione concorrente.

La Conferenza ha pertanto richiesto numerosi emendamenti, che sono stati accolti soltanto in piccola parte dal Governo.

Il parere definitivamente espresso si è quindi articolato in due distinte posizioni: parere favorevole da parte di alcune regioni (Lombardia, Molise, Lazio, Liguria, Veneto, Piemonte, Puglia, Provincia Autonoma di Trento) e parere contrario di altre (Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria).

L'ANCI e L'UPI hanno a loro volta espresso una valutazione negativa, salvo richiedere l'accoglimento di numerosi emendamenti.

Avviandosi alla conclusione, il relatore rileva che in Italia l'attività di valutazione delle unità scolastiche ha coinciso sino ad ora quasi esclusivamente con l'attività ispettiva promossa dal Ministero e svolta in modo non sistematico, talvolta collegata più a contenziosi che a scopi di verifica qualitativa.

È evidente quindi che occorre introdurre, seppure con gradualità, un'attività sistematica di valutazione del servizio reso, tanto più necessaria nell'attuale regime di autonomia.

In quest'ottica, l'autovalutazione praticata dalle scuole stesse deve essere integrata dalla valutazione di un'agenzia esterna, salvo valutare se essa debba essere dipendente o indipendente dal Ministero.

Dall'analisi dei sistemi scolastici internazionali emergono sostanzialmente due diversi modelli valutativi: quello francese, secondo il quale è l'amministrazione stessa a raccogliere e utilizzare le informazioni ed a gestire direttamente l'attività valutativa per meglio governare il sistema, e quello inglese, in cui l'attività di valutazione viene esercitata attraverso una rete di soggetti esterni per lo più indipendenti dal Ministero, si fa largo uso di prove oggettive (*test*), con diffusione pubblica dei risultati relativi alle singole scuole, e si sollecita l'emulazione anche attraverso finanziamenti pubblici differenziati.

Fra questi due modelli, occorre che l'Italia individui una via autonoma, sulla base della proposta avanzata dal Governo e alla quale egli ritiene opportuno suggerire una serie di raccomandazioni e osservazioni, anche tenendo conto degli spunti che emergeranno nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2168, sul finanziamento alle università non statali.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 2004

365^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore sul provvedimento in titolo, richiama talune delle tematiche affrontate ieri in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulle quali sottolinea la necessità di una riflessione attenta da parte di tutti i membri della Commissione. Chiede quindi se sia opportuno procedere immediatamente all'apertura della discussione generale o se invece non sia preferibile proporre da parte sua una proposta di parere su tutte le questioni sollevate e su questa aprire il dibattito.

Rinunciando ad intervenire in discussione generale, alla proposta del Presidente si dichiara favorevole il senatore PELLEGRINO (*UDC*) che sottolinea come il modo di procedere proposto sia più efficace su un tema che presenta aspetti rilevanti di natura tecnica.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) interviene per dichiararsi favorevole alla proposta avanzata dal Presidente e per sottolineare la grande utilità delle audizioni svolte in sede informale auspicando peraltro che le questioni sollevate in quella sede trovino riscontro nella proposta di parere che il Presidente si appresta a formulare.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di avanzare una proposta di parere sulla quale sarà poi svolto il dibattito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

250^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1794) RONCONI ed altri. – *Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari*

(638) BALBONI e BONATESTA. – *Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che in allegato al resoconto dell'ultima seduta sono stati pubblicati gli emendamenti presentati al testo unificato dei disegni di legge in titolo, e che devono pervenire i pareri della 1^a e della 5^a Commissione sia sul testo che sugli emendamenti.

Avverte che si passerà all'illustrazione delle proposte emendative presentate ai vari articoli del testo unificato.

Preliminarmente all'illustrazione degli emendamenti, la senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Vicini.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 1.10, il senatore VICINI (*DS-U*) dà per illustrati tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario all'articolo 1.

Il senatore BONGIORNO (AN) dà per illustrate tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1.

Dopo che sono stati dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 1, si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore VICINI (DS-U) dà per illustrati tutti gli emendamenti da lui proposti all'articolo 2.

Il senatore BONGIORNO (AN) dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo stesso.

Sono altresì dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 2.

Non essendo state presentate proposte emendative all'articolo 3, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore VICINI (DS-U) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati all'articolo 4.

Il senatore BONGIORNO (AN) dà per illustrati gli emendamenti a propria firma proposti all'articolo 4.

I restanti emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Sono altresì dati per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 5, e aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 15 luglio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

263^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario BRAMBILLA risponde all'interrogazione n. 3-01597, del senatore Pizzinato e di altri senatori, osservando preliminarmente che, in base al comma 132 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. Tale disposizione si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data, ferma restando la validità delle certificazioni già rilasciate dall'INAIL.

L'Istituto, di conseguenza, ha comunicato di aver impartito, con nota del 12 gennaio 2004, apposite disposizioni alle unità periferiche, riattivando nei riguardi dei lavoratori assicurati INAIL e limitatamente a periodi coperti dall'assicurazione INAIL, a condizione che gli stessi abbiano presentato all'Istituto entro il 2 ottobre 2003 le domande per ottenere la certificazione di esposizione all'amianto, le funzioni istruttorie e certificate di competenza, con le stesse modalità seguite in passato, e cioè sia sulla base di pareri CONTARP che di Atti di indirizzo ministeriale.

Per quanto riguarda, invece, gli assicurati INAIL per i quali sia incerta la data di presentazione della domanda; gli assicurati INAIL per i

quali è certo che la domanda è stata presentata dopo il 2 ottobre 2003; i non assicurati INAIL, oppure assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento della esposizione per i periodi non coperti da assicurazione INAIL – ferrovieri fino al 31 dicembre 1995, e postelegrafonici fino al 31 dicembre 1998 –, a prescindere della data di presentazione della domanda; è stato disposto, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 47, comma 6, del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003, che renderà applicabile la normativa, il solo inserimento in procedura dei dati anagrafici e, qualora presenti, di quelli contenuti nei *curricula* professionali.

Venendo allo specifico della questione e dunque alle azioni intraprese dal Ministero del lavoro, occorre considerare preliminarmente che il quadro normativo di riferimento è piuttosto complesso e ha dato luogo a diversità interpretative anche molto divergenti, considerato il convulso susseguirsi delle disposizioni che regolano la materia dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. In particolare sono stati compiuti i necessari approfondimenti giuridici per stabilire con esattezza a quali adempimenti amministrativi sono tenuti i destinatari del beneficio e come deve essere delimitato il complesso delle attività lavorative che implicano esposizione all'amianto. Tutto ciò ha comportato ritardi nella emanazione del decreto, rispetto alla scadenza del termine fissato al gennaio 2004.

Il rappresentante del Governo precisa quindi che lo schema di decreto in questione, è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 1° luglio 2004 e trasmesso al Ministro dell'economia per l'acquisizione della controfirma.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), dopo aver ringraziato il Sottosegretario per la risposta, rileva che l'interrogazione di cui è primo firmatario è stata presentata il 3 marzo 2004 e, malgrado il suo svolgimento sia stato da lui più volte sollecitato, solo oggi è possibile conoscere la posizione del Governo. Tale ritardo è particolarmente deplorabile, se si considera che l'atto ispettivo pone il problema dell'osservanza, da parte dell'Esecutivo, del termine assegnato dal comma 6 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 per l'adozione del decreto interministeriale di attuazione delle disposizioni relative ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Come ha ricordato il Sottosegretario, tale normativa è stata successivamente modificata dal comma 132 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004 che ha fatto salve le disposizioni previgenti al 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori che, a tale data, avessero già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992. Lo stesso Sottosegretario ha poi fatto sapere che solo alla data del 1° luglio, con un ritardo di oltre sei mesi rispetto a quanto previsto dal citato decreto-legge n. 269, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso al Ministro dell'economia lo schema del decreto in questione, per l'apposizione della controfirma. Pertanto, ad oggi, non vi è alcuna disposizione attuativa dell'articolo 47

del decreto-legge n. 269. Tale situazione, di per sé ingiustificata e incomprensibile, rende poi particolarmente precaria la posizione dei lavoratori, già esposti all'amianto, non assicurati presso l'INAIL, per i quali il predetto articolo 47 del decreto-legge n. 269 aveva disposto il beneficio dell'incremento dei trattamenti, nel caso di un periodo decennale di esposizione: vi sono dunque attualmente migliaia di lavoratori che hanno fatto domanda all'INAIL per il riconoscimento di tale requisito e che sono del tutto ignari del loro destino. Né l'Istituto è in grado di fornire loro una risposta, considerato che una recente circolare ministeriale impedisce agli enti previdenziali di adottare atti interpretativi della legislazione vigente in assenza del parere del Ministero stesso.

Per tali motivi, il senatore Pizzinato si dichiara insoddisfatto per la risposta del Governo, che non dà alcuna assicurazione circa l'osservanza di un termine che è scaduto il 13 gennaio: il perpetrarsi di una tale condotta risulta infatti gravemente lesivo di un diritto riconosciuto per legge a un'ampia platea di lavoratori.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è concluso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 383)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stato conferito al relatore il mandato di predisporre uno schema di parere. Poiché non vi sono altre richieste di intervenire nella discussione, dà la parola al relatore Sambin.

Il relatore alla Commissione SAMBIN (*FI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni ed una raccomandazione, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) nel preannunciare, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore, evidenzia che lo stesso si incentra soprattutto su profili formali, non recependo taluni rilevanti elementi critici sottolineati negli interventi del senatore Viviani e del senatore Treu.

Il senatore MORRA (FI) e il senatore FLORINO (AN) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere in esame.

Il PRESIDENTE, previa verifica della sussistenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazione, illustrato dal relatore.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» (n. 387)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 20. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore alla Commissione TOFANI (AN), il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo all'esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, modifica il comma 2 dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 276 del 2003 – articolo relativo alla disciplina di regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale – nel senso di escludere che l'autorizzazione all'esercizio delle suddette attività per i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado sia rilasciata secondo la disciplina e le procedure statali ordinarie stabilite dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 e dai relativi provvedimenti di attuazione, disponendo in via tassativa l'applicazione, finora prevista in via alternativa, della normativa e delle procedure stabilite dalle regioni o dalle province autonome. Il comma 6 del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 276 prevede infatti che le regioni o le province autonome possano in generale concedere l'autorizzazione in esame, con esclusivo riferimento al proprio territorio e fermo restando il previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276, requisiti che, per le categorie di soggetti in esame, sono tuttavia costituiti solo da quelli richiamati o posti dal comma 2 dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 276.

Ulteriori norme sull'autorizzazione regionale (o delle province autonome) sono stabilite dai successivi commi 7 e 8 dell'articolo 6: il comma 8 viene però riformulato dal comma 3 dell'articolo 1 dello schema all'esame, con la previsione che le regioni disciplinino le procedure di autorizzazione nel rispetto dei principi desumibili in materia dal decreto legislativo n. 276. Nel testo vigente, invece, il Ministro del lavoro e delle politi-

che sociali stabilisce con proprio decreto le modalità di costituzione di un'apposita sezione regionale dell'albo delle agenzie per il lavoro.

Il comma 2 dell'articolo 1, invece, riformula il comma 3 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 276: la modifica concerne le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro autorizzate *ex lege* allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Tali associazioni, nel testo normativo vigente, sono individuate in quelle comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro – sempre che siano rispettati i requisiti posti dalle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 276. La novella opera un più ampio riferimento alle associazioni aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative, nonché a quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Essa specifica inoltre che le attività in esame possono essere svolte dalle suddette associazioni su base nazionale o territoriale ed anche attraverso servizi costituiti in forma societaria, fermo restando il possesso dei requisiti sopra richiamati.

L'articolo 2 dello schema è invece diretto a sostituire il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 276; nella formulazione attuale, esso prevede che all'eventuale adeguamento della misura del contributo a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, si provvede con decreto del Ministro del lavoro previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'entrata in vigore delle norme all'esame: tale contributo, posto a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, è pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta a tutti i lavoratori assunti, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, per l'esercizio della medesima attività di somministrazione.

Per effetto della novella all'esame, come osserva la relazione illustrativa del Governo, resta possibile soltanto una variazione al ribasso della misura dei contributi, in base al successivo comma 9 dell'articolo 12, a norma del quale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si possono ridurre i citati contributi, in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.

La disposizione dello schema fa inoltre salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196 – articolo successivamente abrogato dall'articolo 85, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 276 –, che prevedeva la possibilità di introdurre contratti di fornitura di lavoro temporaneo in via sperimentale, nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia, previa intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità di sperimentazione.

L'articolo 3, comma 1, dello schema modifica il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276, concernente le sanzioni penali ivi dettate per l'esercizio in assenza di autorizzazione, delle attività di sommi-

nistrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale. Secondo la modifica proposta, l'ammenda rapportata a ciascun soggetto occupato e ad ogni giornata di lavoro concerne solo l'ipotesi di esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione e si incrementa da 5 a 50 euro la misura base della stessa sanzione. Si introduce inoltre una distinta pena per l'esercizio senza autorizzazione delle attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale, consistente in un'ammenda da 750 a 3750 euro – ovvero da 250 a 1250 euro in caso di assenza di scopo di lucro.

La corrispondente disciplina sanzionatoria relativa all'intermediazione resta invariata, anche nel caso delle pene aggravate poste in attuazione di uno specifico principio della disciplina di delega, in base al quale deve essere previsto, in materia di mediazione privata, un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile.

Il comma 2 dello stesso articolo 3 riformula il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276. La novella è intesa ad escludere dall'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del soggetto utilizzatore, l'ipotesi di stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro con un soggetto che non sia autorizzato allo svolgimento della medesima attività di somministrazione. Come osserva la relazione del Governo, per tale fattispecie sono già poste sanzioni penali dal precedente comma 2 dello stesso articolo 18 con riferimento all'utilizzatore.

Il comma 3 dell'articolo 3 inserisce un comma 5-bis nel suddetto articolo 18, che estende l'applicazione delle pene di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 ai casi di contratto di appalto stipulato in assenza dei requisiti posti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 276.

L'articolo 4 dello schema all'esame modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 276, in materia di nullità del contratto di somministrazione del lavoro: la novella è intesa a limitare alla sola ipotesi di mancanza della forma scritta l'effetto di nullità di tale contratto, escludendo invece i casi in cui non vengano indicati gli elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dello stesso articolo 21. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale limitazione è dovuta alla considerazione che la mancanza dell'indicazione dei suddetti elementi rientra già nella fattispecie di somministrazione irregolare, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 276. In base a tale disposizione, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, con effetto dall'inizio della somministrazione.

L'articolo 5 riformula il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 276, in materia di adempimenti relativi ai consorzi, di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro. Tali organismi consortili – ivi compresi i consorzi di società cooperative – in base all'attuale normativa possono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, relativi ai lavoratori dipendenti, per conto dei soggetti

consorziati o delegarne l'esecuzione a una società consorziata: la nuova formulazione proposta è volta da un lato a circoscrivere ai soli consorzi di società cooperative la possibilità di svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979 per conto delle società consorziate – o di delegarne l'esecuzione a una società consorziata – dall'altro, a precisare le modalità di organizzazione di tali servizi per il tramite dei consulenti del lavoro.

L'articolo 6 sostituisce il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 276 – relativo ai casi di ricorso al lavoro intermittente – il quale stabilisce che il relativo contratto possa essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere saltuario, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche con apposito decreto. Con il provvedimento in esame è eliminata la possibilità di definire con decreto ministeriale le esigenze che rendono ammissibili i contratti di lavoro intermittente.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 276, concernente le agevolazioni contributive connesse al contratto di apprendistato.

Attualmente è previsto un abbattimento della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore, determinata in un importo fisso, e a carico del lavoratore. L'onere dei contributi a carico dei datori del settore artigiano viene totalmente imputato alle regioni, ferma restando l'ordinaria misura ridotta della contribuzione a carico del dipendente apprendista. I benefici contributivi fin qui menzionati sono concessi per ulteriori 12 mesi nel caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Il citato articolo 53, comma 3, nel confermare le misure di incentivo già vigenti, ha previsto un'attività di verifica della formazione, svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione – di cui sia esclusivamente responsabile il datore – che sia suscettibile di impedire la realizzazione delle finalità indicate dalla legge, è posto a carico del datore stesso l'obbligo di versare la quota dei contributi agevolati, maggiorati del 100 per cento: la novella modifica quest'ultimo profilo, prevedendo che il datore di lavoro debba corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella ordinaria – dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale – maggiorata del 100 per cento: tale maggiorazione esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista per il caso di omessa contribuzione.

L'articolo 8 – prosegue il relatore – novella l'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 276, operando, con riferimento alle agevolazioni contributive connesse con i contratti di inserimento, un intervento analogo

a quello recato dal precedente articolo 7, relativo ai corrispondenti benefici per i contratti di apprendistato.

L'articolo 9 reca una modifica al comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 276. Quest'ultimo ha confermato gli incentivi economici, previsti in materia di contratto di formazione e lavoro, riguardo alla nuova categoria dei contratti di inserimento, con esclusivo riferimento, tuttavia, alle categorie di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*), dello stesso decreto legislativo n. 276.

La novella all'esame specifica che gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto del regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, i quali stabiliscono una esenzione dall'obbligo di notifica di determinati incentivi alla Commissione Europea.

L'articolo 10 aggiunge al decreto legislativo n. 276 l'articolo 59-*bis*, volto a definire una disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro, soppressi dal sopracitato decreto, il quale ha invece introdotto la figura dei contratti di inserimento.

Il comma 1, capoverso 1, dell'articolo 10 estende la disciplina già vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 ai contratti di formazione e lavoro stipulati a decorrere da tale data - 24 ottobre 2003 - e fino al 31 luglio 2004, purché conclusi sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2004.

La norma transitoria ammette, cioè, nei suddetti termini, la stipulazione di contratti di formazione e lavoro anche in un periodo successivo all'entrata in vigore della disciplina soppressiva dei medesimi.

L'estensione della disciplina già vigente, peraltro, non è automatica per gli incentivi economici, in quanto tali benefici contributivi trovano applicazione entro i limiti e secondo le procedure previste dal comma 1, capoversi 2 e 3, e dal comma 2 dello stesso articolo 10. Questi ultimi individuano, al riguardo, un limite massimo di 16.000 lavoratori, con riferimento al quale è possibile usufruire degli incentivi, attribuiti, su domanda, dall'INPS entro il 15 ottobre 2004, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità: contratti conclusi nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali, data della stipulazione del contratto.

Occorre sottolineare a tal riguardo che si è profilato, dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 276, un dubbio interpretativo in ordine alla possibilità o meno di stipulare i contratti di formazione e lavoro i cui progetti fossero stati autorizzati entro il 23 ottobre 2003.

La relazione tecnica del Governo - prosegue il relatore - ritiene che l'onere in esame trovi compensazione con le economie derivanti dal lento avvio dei nuovi contratti a contenuto formativo, economie che sono, tuttavia, già comprese nella legislazione vigente e che non costituiscono, quindi, una fonte nuova di copertura.

Va ricordato, infine, che un accordo interconfederale del 13 novembre 2003 ha prospettato una soluzione transitoria più ampia, comprendendo in essa anche i contratti stipulati in base a progetti depositati -

ma non ancora approvati – entro la suddetta data del 23 ottobre 2003 e non prevedendo alcuna limitazione all'estensione della disciplina già vigente, relativa ai benefici contributivi.

L'articolo 11, modifica l'articolo 68 del decreto legislativo n. 276, inerente alla disciplina del contratto di lavoro a progetto.

In base all'articolo 61 del decreto legislativo n. 276, e ferme restando le esclusioni individuate dal medesimo articolo nonché dal precedente articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 276, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.

Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 276, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati in violazione della suddetta disciplina sono considerati di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.

Nell'attuale versione, l'articolo 68 prevede che i diritti derivanti dalla normativa posta dal decreto legislativo n. 276, in materia di contratti di lavoro a progetto, possano essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti, nell'ambito della procedura volontaria di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276.

Al riguardo, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 2004 ritiene che le rinunzie e transazioni in esame siano consentite secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile, cioè, si deve intendere, con esclusione dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili legislative ovvero di contratto o accordo collettivo.

La novella di cui all'articolo 11 fa esclusivo riferimento, per quanto riguarda le rinunzie e transazioni in esame, ai diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere. In tale ambito, sono ammesse le rinunzie e le transazioni, sempre nella sede della procedura volontaria di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276 e con riferimento alla definizione dei progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 72 del decreto legislativo n. 276, recante la disciplina del lavoro accessorio, che, stante il suo carattere di occasionalità, secondo la disciplina vigente, non può impegnare il lavoratore per una durata globale superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare, né dare complessivamente luogo a compensi superiori a 3000 euro annui.

Le modifiche introdotte dalla novella dell'articolo 72 sono volte ad introdurre una prima fase di sperimentazione, nella quale l'ambito territoriale dell'istituto è limitato ad alcune città metropolitane, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso decreto deve, altresì, identificare, sempre con riferimento alla prima fase di sperimentazione, il concessionario del servizio di pagamento della retribuzione spettante al lavoratore, corrisposta secondo il sistema dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

Inoltre, a seguito della novella, il valore nominale dei buoni non è più fissato direttamente per legge, essendo demandati la definizione – ed i relativi, periodici aggiornamenti – ad un decreto ministeriale, che fissa il valore nominale tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività affini a quelle inquadrabili nell'ambito dei lavori accessori, nonché del costo di gestione del suddetto servizio dal concessionario. In conformità con tale modifica, sono formulati in termini percentuali gli importi del contributo previdenziale e di quello assicurativo che il concessionario deve versare, rispettivamente, all'INPS e all'INAIL.

Riguardo alla determinazione della somma, che il medesimo concessionario ha diritto a trattenere a titolo di rimborso spese, il provvedimento in esame contempla un rinvio al decreto ministeriale di cui al capoverso 1, mentre attualmente essa è fissata direttamente dall'articolo 72, comma 4, in 0,2 euro per ogni buono.

L'articolo 13 novella l'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, estendendo a tutti i tipi di contratto di lavoro la procedura volontaria di certificazione, mentre l'attuale formulazione sembrerebbe escludere dall'ambito in esame alcune tipologie, come il lavoro accessorio.

L'articolo 14 sostituisce la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 276, prevedendo tra le disposizioni abrogate anche quella di cui all'articolo 11, lettera *l)*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25 – recante una disciplina dell'apprendistato - che reca il divieto di adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie.

L'articolo 15 – prosegue il relatore – modifica e integra l'articolo 86 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che contempla una disciplina transitoria relativamente ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Secondo l'attuale versione, le collaborazioni suddette, stipulate ai sensi della disciplina previgente al decreto legislativo n. 276, e non riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, mantengono comunque efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 23 ottobre 2004; termini diversi di efficacia potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime, conclusi in ambito aziendale.

La novella all'esame specifica che gli eventuali termini diversi summenzionati non possono in ogni caso superare il termine di 24 mesi, decorrenti sempre – si dovrebbe intendere – dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 276. Il limite temporale sarebbe quindi spostato al 23 ottobre 2005.

Il comma 2 dell'articolo 15 sostituisce la lettera *b-ter)* dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996, in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili, di cui all'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Nell'attuale versione, la lettera *b-ter)* prevede che il committente o il responsabile di lavori edili debbano trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o

all'atto della presentazione della denuncia di inizio di attività, il nominativo della o delle imprese esecutrici dei lavori, le dichiarazioni relative all'organico medio annuo, distinto per qualifica, il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti, e il certificato di regolarità contributiva.

Con la modifica proposta dal provvedimento in esame si fissa, come termine di riferimento per la trasmissione all'amministrazione concedente, la data dell'inizio dei lavori. Quindi, anche nella fattispecie di denuncia di inizio attività, non è più richiesto che la documentazione suddetta sia allegata alla denuncia medesima, essendone ammessa la produzione in un momento successivo, purché prima dell'inizio dei lavori.

Il provvedimento in esame specifica che in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Il comma 3 dell'articolo 15 aggiunge i commi 10-*bis* e 10-*ter* all'articolo 86 del decreto legislativo n. 276.

Il nuovo comma 10-*bis* prevede che nel settore edile la comunicazione relativa all'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione in forma coordinata e continuativa debba essere effettuata il giorno precedente all'instaurazione medesima. La disciplina generale, di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dispone invece che la comunicazione sia contestuale e consente altresì, qualora l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, che l'adempimento sia effettuato entro il primo giorno utile successivo.

Si osserva, tuttavia, che la disciplina generale sopracitata non trova ancora applicazione, iniziando a decorrere solo a partire dalla data stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 4-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

La normativa generale attualmente operante, posta dalla precedente versione del citato articolo 9-*bis*, comma 2 del decreto-legge n. 510 del 1996, fa invece riferimento, per la comunicazione, ad un termine di cinque giorni, decorrenti dall'assunzione, e prevede tale obbligo solo con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato.

Si ricorda, infine, che secondo la relazione illustrativa del Governo, il comma 10-*bis* è inteso ad assicurare un efficace contrasto al lavoro sommerso nell'edilizia, anche al fine di evitare che la comunicazione dei rapporti avvenga solo successivamente al verificarsi di infortuni.

Il nuovo comma 10-*ter* - prosegue il relatore - conferma, per i casi di violazione della norma di cui al comma 10-*bis*, l'assoggettamento alla disciplina generale sanzionatoria in materia di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato all'adempimento.

In riferimento all'articolo 16 giova osservare che l'articolo 80 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ivi richiamato, stabilisce che gli interes-

sati e i terzi possono proporre ricorso giurisdizionale per l'annullamento del provvedimento di certificazione oppure per la corretta qualificazione del rapporto preventivamente certificato.

L'articolo 16 dello schema prevede che i dirigenti o i funzionari da essi delegati delle direzioni provinciali del lavoro rappresentino e difendano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi relativi alla summenzionata procedura di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276.

La relazione illustrativa del Governo osserva che tale norma, da un lato, è analoga ad altre già presenti nell'attuale ordinamento, dall'altro, appare necessaria in considerazione dell'attuale carico di lavoro delle sedi distrettuali dell'Avvocatura dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Aderendo alla richiesta avanzata dai rappresentanti di alcuni Gruppi politici, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani giovedì 15 luglio alle ore 14,15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO N. 383

La 11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante «Modifiche al DPR 176/2001 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è volto ad adeguare la struttura organizzativa del dicastero in esame a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, ai sensi del quale è venuto meno l'accorpamento con il Ministero della salute, nonché alla nuova articolazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in direzioni generali, introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 241 dell'11 agosto 2003 che, all'uopo, ha novellato l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

tenuto conto che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, unitamente allo schema di regolamento deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 gennaio 2004, ha trasmesso alla Camera dei deputati anche una seconda ed una terza versione di tale schema, sulle quali si è già espresso il Consiglio di Stato;

visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004 ed avente ad oggetto, su espressa richiesta dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre allo schema di regolamento deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 gennaio 2004, anche una sua seconda versione, recante alcune ipotesi di modifica volte a tenere conto delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali e ad apportare correzioni o integrazioni di mero ordine formale;

valutato, altresì, il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 maggio 2004, avente invece ad oggetto una terza versione dello schema di regolamento, redatta dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e recante ulteriori ipotesi di modifica rispetto al testo deliberato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri;

valutato favorevolmente l'intento di recepire, come risulta dalla terza versione dello schema di regolamento, alcune delle osservazioni formulate nel parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato il 22 marzo 2004;

preso atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni permanenti 1^a e 5^a;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI
E CON LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

a) all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-*bis*, comma 1, qualora, a differenza di quanto previsto nello schema di regolamento deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, si intendano attribuire al Segretario generale anche «le funzioni relative al monitoraggio e controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alle verifiche amministrative e contabili ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286», come prefigurato nella seconda e nella terza versione dello schema in esame, valuti il Governo, come segnalato dal Consiglio di Stato, l'opportunità di precisare che le menzionate attività ispettive, che sembrano avere natura meramente gestionale, sono assicurate dal Segretario generale in quanto strettamente strumentali all'esercizio delle sue funzioni di coordinamento, vigilanza ed alta amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, in via generale, circoscrive le funzioni proprie del Segretario generale al coordinamento dell'azione amministrativa, all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, nonché al coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e, infine, alla vigilanza sulla loro efficienza e rendimento;

b) nel comma 3 del citato capoverso articolo 1-*bis*, sembra opportuno richiamare anche l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-*quater*, occorrerebbe valutare se il termine «disciplina», adottato nell'ultima versione dello schema e ivi adoperato più volte, sia congruo, dal momento che le funzioni in oggetto dovrebbero consistere sostanzialmente nella mera attuazione delle normative statali di settore;

d) occorrerebbe valutare l'esigenza di specificare in termini più chiari il riparto di alcuni compiti tra la Direzione della comunicazione (di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-*sexies*) e la Direzione generale per l'innovazione tecnologica (di cui al successivo capoverso articolo 1-*terdecies*), in particolare al fine di evitare sovrapposizioni di competenze per quanto concerne la gestione del sito *web*;

e) nell'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-*septies*, riguardo al compito del «coordinamento» dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia (inserito nella seconda e terza versione dello schema) e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, si osserva che: quantomeno con riferimento all'Osservatorio, sembrerebbe improprio prevedere una funzione di coordinamento, anche in base alla considerazione che tale organo è presieduto dal medesimo Ministro del lavoro e delle politiche sociali; occorrerebbe specificare che tra i compiti della Direzione ge-

nerale rientra l'attività di supporto dello stesso Osservatorio e valutare se tale funzione debba essere prevista, sia pure in termini eventuali (cioè, in alternativa ovvero in aggiunta alla stipula di convenzioni con enti di ricerca pubblici o privati, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 451 del 1997), anche per il Centro nazionale suddetto;

f) anche alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro), che, all'articolo 1, comma 1, riferisce la dizione: «diritti civili e sociali» principalmente alla «osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro», qualora si intenda ricomprendere, all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-*octies*, comma 1, a differenza di quanto contenuto nello schema di regolamento deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, tra le funzioni spettanti alla Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale, anche «il coordinamento ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», come prefigurato nella seconda e nella terza versione dello schema in esame, occorre specificare, come segnalato dal Consiglio di Stato, che tale dizione concerne unicamente i diritti civili e sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), specificando in tal modo la più generale locuzione già recata dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

g) nello stesso capoverso articolo 1-*octies*, occorrerebbe far riferimento, nel nome della nuova Direzione e, in generale, nella lettera dell'articolo, all'esatta denominazione di «Fondo nazionale per le politiche sociali», quale risulta dall'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

h) riguardo ai compiti della Direzione generale di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-*novies*, occorrerebbe includere tra i medesimi, con riferimento al Comitato per i minori stranieri – oltre che lo svolgimento dell'istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso ivi menzionate – l'attività di supporto (in favore dello stesso Comitato, il quale esercita anche funzioni diverse da quella del rilascio dei suddetti nulla osta);

i) in merito al riferimento, di cui allo stesso capoverso articolo 1-*novies*, allo «sviluppo e gestione del sistema AILE», valuti il Governo l'opportunità di richiamare la relativa fonte normativa, facendo riferimento, se del caso, all'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

j) all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-*decies*, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la locuzione di «piano nazionale dell'impiego» con una più vicina a quelle di volta in volta usate dai relativi documenti annui, quale «piano di azione nazionale per l'occupazione» o un'altra simile;

k) nello stesso capoverso articolo 1-*decies*, sembrerebbe opportuno precisare se e in quali termini la funzione di supporto sia prevista anche con riferimento alle consigliere ed ai consiglieri regionali e provinciali. Si rileva, in ogni caso, che, in base alle norme di rango legislativo, il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati dal relativo ente territoriale (presso cui, peraltro, è ubicato l'ufficio della consigliera o del consigliere);

l) nell'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-*duodecies*, valuti il Governo se il compito di «disciplina», indicato nell'ultima versione dello schema con riferimento al «sistema previdenziale pensionistico» ed alle «norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali», debba essere individuato in termini più specifici, impiegando una locuzione quale «supporto all'interpettazione ed all'attuazione» della normativa dei settori in oggetto;

m) nello stesso capoverso articolo 1-*duodecies*, sembra inoltre preferibile, sotto il profilo formale, adoperare una dizione diversa rispetto a quella di «Fondo patronati», dal momento che la disciplina in materia (posta dalla legge 30 marzo 2001, n. 152) non fa riferimento ad un fondo – bensì solo al «finanziamento» degli istituti di patronato e di assistenza sociale –;

n) nello stesso capoverso articolo 1-*quaterdecies*, valuti il Governo se sia opportuno definire in modo più specifico i compiti relativi ai «programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità del personale» e alle «dotazioni organiche» – compiti indicati dal capoverso in esame con il termine «disciplina» –;

o) riguardo alla funzione, prevista nello stesso capoverso articolo 1-*quindecies*, di supporto all'attività del «Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici», si osserva che, in base alle norme di rango legislativo, la segreteria tecnica del suddetto Comitato sembrerebbe costituire un ufficio equiparato alle direzioni generali e, quindi, non inquadrabile in una di esse;

p) sempre con riferimento alle funzioni individuate dal capoverso articolo 1-*quindecies*, valuti il Governo se sia opportuno individuare in modo più specifico i compiti relativi ai «profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale» e quelli concernenti la «contrattazione collettiva» – compiti che vengono definiti dal capoverso in esame rispettivamente con i termini di «disciplina» e di «coordinamento» –;

q) nel medesimo capoverso, sembrerebbe altresì opportuno specificare meglio che i compiti della Direzione generale con riferimento alla conciliazione delle controversie ivi richiamate, sono esercitati anche sulla base delle nuove procedure di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

r) riguardo ai rapporti tra la Direzione generale di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-*sedecies*, e la Consulta nazionale sull'al-

col e sui problemi alcolcorrelati, (introdotti nella seconda e terza versione dello schema) sembrerebbe improprio prevedere (per la Direzione generale) una funzione di coordinamento, anche in base alla considerazione che la Consulta è presieduta dal medesimo Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Parrebbe opportuno invece far riferimento ad un compito di supporto;

s) riguardo alle norme di abrogazione di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema, si osserva che: occorrerebbe valutare se sia opportuno prevedere una norma di chiusura analoga a quella di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 (relativa al supporto organizzativo per tutti gli organi collegiali istituiti presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio e trasferiti – ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni – al Ministero del lavoro e delle politiche sociali); sembrerebbe congruo fare salvo esplicitamente il principio di cui all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 176, in base al quale «ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento»; appare inopportuna l'abrogazione del primo periodo dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 176, il quale reca la clausola di divieto di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con riferimento allo stesso decreto n. 176, in quanto parte di quest'ultimo resta in vigore;

t) al preambolo dello schema, valuti il Governo l'opportunità di richiamare espressamente, unitamente all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che disciplina i regolamenti di organizzazione dei Ministeri;

u) valuti altresì il Governo, sempre con riferimento al preambolo, l'opportunità di richiamare anche il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, atteso che lo schema di regolamento in esame, all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-*quinquies*, disciplina la Direzione generale per l'attività ispettiva, dando in tal modo attuazione all'articolo 2 del predetto decreto legislativo.

Si raccomanda infine al Governo di valutare l'esigenza di assicurare forme di integrazione e coordinamento tra le funzioni relative agli ammortizzatori sociali, all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ai contratti collettivi e alla formazione professionale.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

216^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione che è pervenuta una lettera del Presidente del Senato, indirizzata ai Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con la quale viene fatta presente la necessità di effettuare le missioni in date non coincidenti con le sedute dell'Assemblea in cui siano previste votazioni, nonché di mantenere le missioni stesse entro limiti ridotti in termini di partecipazione e di durata. Il Presidente dichiara quindi di accogliere con favore l'invito del Presidente del Senato, peraltro coincidente con gli indirizzi ai quali la Commissione igiene e sanità si è sempre orientata.

Interviene il senatore MASCIONI (DS-U), rilevando la necessità di disporre del parere della Commissione bilancio al fine di portare a termine l'*iter* in sede deliberante dei disegni di legge nn. 2848 e 2970, sui quali, ricorda, vi è in Commissione il consenso di tutte le forze politiche. Sottolinea quindi con preoccupazione l'eccessivo protrarsi dell'attesa.

Il presidente TOMASSINI, nel sottolineare come il ritardo appaia di particolare rilievo nel caso del parere sul disegno di legge n. 2970, si riserva di inviare una lettera alla Presidenza della 5^a Commissione, allo scopo di fare presente l'importanza di una trasmissione dei pareri nei tempi più rapidi possibili, in modo da consentire il prosieguo dell'*iter* per entrambi i disegni di legge.

La senatrice BIANCONI (*FI*) prende la parola in merito all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 710 e 1138, riguardanti l'ippoterapia, di cui è relatrice, sottolineando l'opportunità di predisporre un testo unificato, anche tenendo conto degli apporti forniti nel corso delle audizioni svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il PRESIDENTE propone di conferire mandato al relatore per la stesura del testo unificato dei disegni di legge nn. 710 e 1138.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE preannuncia che il disegno di legge n. 1196, sull'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie dei militari italiani impiegati nelle missioni di pace nella *ex* Jugoslavia, assegnato alla Commissione difesa, sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima settimana, in sede consultiva. La scelta di affrontarne l'esame nella sede plenaria si giustifica con l'indubbia importanza del provvedimento sotto il profilo sanitario. Avverte inoltre che l'ordine del giorno della prossima settimana includerà, ove assegnato in tempo utile, anche il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, relativo al ripiano della spesa farmaceutica, che è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Console e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo
(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice BOLDI (*LP*) introduce l'esame ricordando l'entità del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, che, secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, riguarda oltre cento milioni di donne nel mondo. In Italia, si stima che il numero di bambine – appartenenti a famiglie di immigrati – sottoposte a tali pratiche vari dai cinque ai diecimila all'anno; spesso la mutilazione non viene effettuata nel territorio nazionale, ma nei paesi di origine delle famiglie, durante più o meno brevi periodi di soggiorno. Si sofferma quindi sui rischi per la salute comportati dalle mutilazioni genitali, le quali possono dare luogo ad infezioni nonché a gravi complicanze del parto.

La relatrice ricorda quindi che la sottocommissione per i pareri, incaricata di esprimere parere sul disegno di legge in titolo, ha deliberato, nella seduta del 7 luglio scorso, la rimessione alla sede plenaria, in con-

siderazione della rilevanza degli aspetti sanitari caratterizzanti il testo in esame. A tale proposito, esprime perplessità sulla scelta di assegnare l'esame alle Commissioni riunite 1^a e 2^a. Riassume, quindi, l'*iter* del provvedimento presso la Camera dei deputati e passa ad illustrare il testo in esame, soffermandosi in particolar modo sugli aspetti di competenza. Dopo avere accennato al contenuto degli articoli 1, 2 e 7, concernenti rispettivamente le finalità del disegno di legge, le attività di promozione e coordinamento e di programmi di cooperazione internazionale, la relatrice segnala che l'articolo 3 prevede che il Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, predisponga programmi finalizzati a fronteggiare il fenomeno delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Rientrano tra gli obiettivi di tali programmi: la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni *no profit*, delle strutture sanitarie – in special modo dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità – e con le comunità di immigrati provenienti dai paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili; l'organizzazione di corsi di preparazione al parto specificamente destinati alle donne che già abbiano subito mutilazioni genitali; la promozione del monitoraggio, presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, dei casi pregressi di mutilazioni genitali femminili conosciuti e rilevati a livello locale.

L'articolo 4 demanda al Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'emanazione di linee-guida rivolte alle figure professionali sanitarie e a quelle operanti con le comunità di immigrati provenienti dalle aree dove le mutilazioni genitali femminili sono praticate, volte alla realizzazione di attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte alle pratiche in questione.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un numero verde presso il Ministero dell'interno, destinato, oltre che a ricevere segnalazioni sull'effettuazione di pratiche di mutilazione genitale penalmente rilevanti nel territorio nazionale, a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da paesi dove tali pratiche sono effettuate.

Rileva inoltre che nell'articolo 6, opportunamente volto ad inserire nel codice penale, con l'articolo 583-*bis*, la nuova figura di reato denominata «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili», è specificato che sono da intendersi come tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione, pur essendo compresa una norma di chiusura secondo la quale il reato ricorre comunque in presenza di qualsiasi pratica che cagioni una mutilazione degli organi genitali.

Riguardo agli aspetti sanzionatori, segnala che l'articolo 8 modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel senso di comminare sanzioni agli enti nella cui struttura sono commessi i delitti di mutilazioni genitali femminili. L'articolo 9, nel quale sono previste le sanzioni accessorie in relazione ai reati di cui all'articolo 6, dispone, al comma 1, che all'esercente la professione sanitaria che commette uno dei reati in questione si applichi la pena accessoria dell'interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione.

La relatrice propone infine di esprimere parere favorevole con un'osservazione, del seguente tenore: «La 12^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che esso rappresenta (rispetto alle precedenti versioni dell'articolato) un intervento più organico e completo, ponendosi l'obiettivo non solo di contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione sessuale femminile, ma anche di prevenirle, mediante lo svolgimento di campagne di informazione rivolte agli immigrati, provenienti dai Paesi dove si effettuano tali pratiche, e la formazione del personale sanitario, esprime parere favorevole, osservando che, in ogni caso, nel nostro ordinamento non potranno mai essere ammesse neanche forme alternative (quale la punzonatura del clitoride) delle pratiche in oggetto».

Il presidente TOMASSINI si associa a quanto osservato dalla relatrice in merito alla rilevanza dei profili di natura sanitaria connessi al disegno di legge in titolo. Afferma inoltre di condividere il contenuto della proposta di parere testé presentata.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere presentata dalla relatrice, che chiede venga allegata alla relazione delle Commissioni riunite per l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia

La senatrice BIANCONI, relatrice sull'indagine conoscitiva in titolo, sottopone alla Commissione i *curricula* degli esperti cui propone di affidare l'incarico di prestare consulenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo. Illustra quindi il programma di audizioni e sopralluoghi in cui dovrebbe articolarsi la procedura informativa.

Il presidente TOMASSINI esprime apprezzamento rispetto alle qualità professionali messe in luce dai *curricula* testé illustrati. Avverte inoltre che i programmi delle audizioni e dei sopralluoghi potranno essere integrati sulla base delle indicazioni di tutte le componenti politiche. La Commissione avrà quindi modo di esprimersi sul programma e sui consulenti proposti in una prossima seduta, alla quale rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

347^a Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)
(n. 112)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere contrario)

Il relatore, senatore MULAS (AN) illustra il *curriculum* del nominativo proposto, mettendone in risalto l'attività svolta ed il profilo professionale.

Invita quindi la Commissione ad esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Il presidente NOVI, poiché non vi sono senatori che intendono parlare in discussione, avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di nomina in titolo.

Il senatore IOVENE (DS-U), a nome della propria parte politica, annuncia il voto favorevole sulla proposta in esame, a testimonianza del fatto che l'atteggiamento tenuto dalle opposizioni non è pregiudizievole nel momento in cui sono sottoposti all'esame parlamentare proposte di nomina ai vertici degli Enti che corrispondono ai necessari requisiti di competenza e professionalità.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è respinta, risultando dieci voti contrari e sette voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i senatori Antonio BATTAGLIA (AN), BERGAMO (UDC), CHINCARINI (LP), FIRRARELLO (FI), GASBARRI (DS-U), IOVENE (DS-U), LIGUORI (Mar-DL-U), MONCADA LO GIUDICE (UDC), MULAS (AN), NOVI (FI), PONZO (FI), RIZZI (FI), ROLLANDIN (Aut), SCOTTI (FI), SPECCHIA (AN), VALLONE (Mar-DL-U) e ZAPPACOSTA (AN).

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCLEDÌ 14 LUGLIO 2004

57^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 14,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2958) Deputati KESSLER ed altri. – *Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente-relatore GRECO (*FI*), con l'auspicio di aver recepito in modo esaustivo gli orientamenti emersi nel corso del dibattito, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni del seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che il mandato di arresto europeo si inserisce nel quadro di una sempre più intensa cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione, e più in generale tra gli Stati europei, nella materia della cooperazione nel settore penale;

richiamate le Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in cui è stato approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione, tanto in materia civile quanto in materia penale;

considerato che vengono richiamati, quali limiti all'attuazione delle disposizioni sul mandato di arresto europeo, i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali e che la cooperazione giudiziaria non può mai prescindere dalla salvaguardia delle garanzie pre-

viste dall'ordinamento interno, garanzie che dovrebbero essere poste a presidio dei diritti fondamentali;

ritenuto che la decisione sul mandato d'arresto europeo non ha inteso introdurre un generale principio di universalità delle leggi penali dei singoli Stati membri, in base al quale ogni cittadino europeo sarebbe soggetto alle leggi penali nazionali di ciascuno dei 25 Stati membri, potendo da questi essere arrestato e punito, e che pertanto lo Stato membro che emetterà un mandato d'arresto nei confronti di un cittadino italiano dovrà prioritariamente essere munito di giurisdizione sul fatto;

constatato che il termine per l'attuazione della decisione-quadro, previsto per il 31 dicembre 2003, è stato superato, e che è stato superato altresì il termine del 30 giugno, come risultante dalla proroga accordata dalla dichiarazione sulla lotta al terrorismo del 25 marzo 2004;

rilevato tuttavia che il mancato recepimento nei termini non comporta una stasi nella cooperazione giudiziaria, in quanto gli Stati che non hanno recepito la decisione-quadro dovranno continuare ad osservare le disposizioni delle varie Convenzioni internazionali vigenti, nei rapporti tra loro e nei rapporti con gli Stati che hanno invece recepito la decisione-quadro;

valutato che, esercitando una scelta consentita dall'articolo 7 della decisione-quadro, il disegno di legge in esame designa il Ministro della giustizia quale autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti, affidando allo stesso il compito di trasmettere e di ricevere, in via amministrativa, i mandati di arresto europei e la corrispondenza ufficiale ad essi relativa;

considerato che l'articolo 6 del disegno di legge determina il contenuto del mandato di arresto nella procedura passiva di consegna, in coerente attuazione dell'articolo 8 della decisione-quadro e avendo presente l'articolo 700 c.p.p., il quale ultimo determina la documentazione necessaria a fini di estradizione, e che l'articolo 30 del disegno di legge disciplina il contenuto del mandato nella procedura attiva di consegna avendo come esclusivo riferimento l'articolo 8 della decisione-quadro;

rilevato che l'articolo 8 del disegno di legge ricalca la disciplina della decisione-quadro in ordine ai reati oggetto della consegna obbligatoria e che elenca le 32 fattispecie criminose oggetto della consegna obbligatoria, con alcune precisazioni e specificazioni rispetto alla decisione-quadro, in modo tale da permettere il doveroso contemperamento tra il principio del superamento del requisito della doppia incriminazione, posto a base della decisione-quadro per queste tipologie di reati, e il fondamentale principio costituzionale di determinatezza delle fattispecie incriminatrici, espresso dall'articolo 25, comma 2, Cost.;

ricordato che il controllo della doppia incriminazione non è richiesto neanche nella decisione-quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro preventivo e che, sul progetto di atto comunitario posto alla base di questa decisione, la Commissione giustizia, nel documento approvato il 25 giugno 2003, si esprimeva nel senso di lasciare al

legislatore ordinario (italiano) la facoltà di definire in modo tassativo le fattispecie corrispondenti ai reati indicati nell'articolo 3, paragrafo 2, del citato progetto. E ciò, nell'ottica del rispetto di fondamentali principi della Costituzione italiana, quali quello di legalità e di uguaglianza;

osservato che, in merito all'articolo 14, il disegno di legge non utilizza la facoltà concessa dall'articolo 13, paragrafo 4, della decisione-quadro e pertanto non contempla la possibilità di revocare il consenso eventualmente prestato alla consegna;

osservato che, in riferimento all'articolo 17 del disegno di legge, la previsione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine della decisione positiva sulla consegna di una persona ricercata per un'azione penale trova riscontro nell'articolo 705, comma 1, c.p.p., in materia di estradizione, ed è coerente con l'impianto normativo delle misure cautelari, previste dal codice di procedura penale,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1 del disegno di legge, si valuti l'opportunità di specificare che, indipendentemente dai motivi di rifiuto alla consegna, disciplinati dall'articolo 18 del disegno di legge, restano ferme le norme sulla giurisdizione dei singoli Stati sui fatti di reato addebitati ai singoli;

in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si valuti l'opportunità di rendere maggiormente coerente l'istituzione della riserva di esame parlamentare in questa materia con quanto previsto dal disegno di legge S. 2386, di riforma della legge La Pergola, approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, il quale dedica l'articolo 4 espressamente a disciplinare la riserva in esame. In particolare, si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 secondo quanto previsto dal disegno di legge citato, nel quale si prevede che quando è apposta la riserva di esame il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione «affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari». Inoltre, al terzo comma si valuti l'opportunità di eliminare il riferimento al carattere vincolante della deliberazione negativa di una delle Camere, attenendo tali delibere ad indirizzi di natura politica e non giuridica, ed in subordine di non limitarlo alle sole deliberazioni negative. In ogni caso tale carattere vincolante sembrerebbe privo di effetti nella procedura di formazione dell'atto comunitario. Il citato disegno di legge S. 2386 stabilisce invece che, decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione alle Camere dell'apposizione della riserva, «il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare»;

in riferimento all'articolo 4 del disegno di legge – in connessione con l'articolo 17 della decisione-quadro che statuisce che un mandato di arresto deve essere trattato con la massima urgenza, fissando una scansione temporale delle varie fasi estremamente ristretta – si valuti l'opportunità di specificare nel primo periodo del terzo comma che il Ministro della giustizia trasmetta il mandato d'arresto all'autorità giudiziaria com-

petente «senza ritardo». Allo stesso modo si valuti l'opportunità di prevedere un comma aggiuntivo per la trasmissione all'autorità giudiziaria competente della corrispondenza ufficiale ricevuta da uno Stato membro;

in riferimento all'articolo 8, comma 1, del disegno di legge, si valuti l'opportunità di chiarire che la pena o la misura di sicurezza debbono essere previste in misura pari o superiore a tre anni dallo Stato di emissione del mandato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione. In riferimento all'articolo 8, comma 3, la limitazione al solo cittadino italiano della scusante ivi prevista, potrebbe determinare discriminazioni in base alla nazionalità. L'estensione ai cittadini degli altri Stati membri della possibilità di fornire la prova positiva della mancata conoscenza, senza colpa, della norma penale dello Stato di emissione, non sarebbe quindi in contrasto con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità. In riferimento più in generale al contenuto delle tipologie di reati, senza che ciò intacchi il superamento del principio della doppia incriminazione, si valuti l'opportunità di una loro migliore specificazione, eventualmente mediante il rinvio espresso alle norme codicistiche o extra-codicistiche che puniscono i fatti indicati o anche mediante il rinvio ad (o il recepimento di) atti comunitari che statuiscono l'illiceità penale di alcune condotte;

in riferimento, infine, all'articolo 34 del disegno di legge, si valuti l'opportunità di chiarire se la richiesta del procuratore generale vada inserita nel mandato di arresto eventualmente emesso da altro organo giudiziario ovvero sia contenuta in un diverso atto».

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) interviene per dichiarazione di voto, rilevando che la decisione quadro in tema di mandato d'arresto europeo amplia i diritti dei cittadini, perché impone tempi certi e brevissimi di detenzione preventiva, in attesa della decisione sull'estradizione (cento giorni e non più, come oggi previsto, tempi superiori ad un anno e mezzo). Si pone quindi come un tassello dell'Europa dei diritti, del riconoscimento reciproco tra ordinamenti vicini, amici ed alleati; è inoltre un ulteriore passo nello spazio comune europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia, in cui, con la caduta delle frontiere interne, i cittadini, ma anche le decisioni dei giudici, così come i diritti, possano liberamente circolare; uno spazio basato sulla fiducia, sulla parola data tra i partner europei. Tuttavia il disegno di legge in esame apparentemente sembra aderire alle decisioni adottate in Europa, ma in realtà chiude molti spazi di collaborazione. La decisione quadro è uno strumento utilizzato dall'Unione europea per armonizzare le legislazioni interne. La Francia ha adeguato la propria Costituzione per consentire la collaborazione in caso di reato politico. Analogamente hanno fatto ormai tutti gli altri paesi d'Europa. L'Italia, invece di contribuire alla modifica della decisione quadro – come avremmo dovuto – in sede di Consiglio europeo, dove è stata approvata dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, si appresta ad adottare una legge interna che, nonostante il titolo concernente «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro», introduce norme nazionali che

violano direttamente e palesemente molti punti della stessa decisione quadro. L'oratore esprime l'avviso che sia una conclusione scontata, visto che il Governo e la maggioranza non hanno presentato un disegno di legge di attuazione, perché l'unica proposta in tal senso proviene dall'opposizione.

La proposta di parere predisposta dal presidente Greco contiene indicazioni importanti per la compatibilità comunitaria del provvedimento. Il senatore Bedin auspica che la Commissione di merito, il Governo e la maggioranza le tengano nel dovuto conto, come ha peraltro ribadito in sede di discussione generale. Sotto questo aspetto, questa Commissione fa un passo avanti rispetto alla soluzione di compromesso che la maggioranza ha adottato alla Camera dei deputati, e di questo l'oratore dà atto al presidente Greco. Poiché resta comunque una soluzione di compromesso «al ribasso» sul piano della compatibilità comunitaria, dichiara il voto contrario della propria parte politica, che non condivide il disegno di legge in esame per i motivi già illustrati in discussione generale, e che sostanzialmente si riconducono al fatto che la normativa introduce condizioni, controlli ed appesantimenti sconosciuti alla Convenzione europea in materia di estradizione.

Il senatore TIRELLI (*LP*) dichiara voto favorevole sullo schema di parere testè proposto dal Presidente-relatore, che deriva da una convinta adesione anche sul merito del provvedimento in esame. Non concorda quindi con le osservazioni critiche del senatore Bedin, e ribadisce a sua volta che le norme in esame si pongono in sintonia con i principi costituzionali del nostro ordinamento con l'obiettivo di tutelare i cittadini italiani, preservando, a giudizio della sua parte politica, i principi fondanti della nostra cultura giuridica.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) dichiara che la propria parte politica è contraria al provvedimento e conseguentemente contrario è il voto sul parere proposto dal Presidente-relatore, ancorché esso abbia recepito molti suggerimenti provenienti dall'opposizione. Permangono tuttavia tutti i dubbi di carattere generale più volte richiamati nel corso del dibattito. In particolare, il provvedimento in esame si pone in stridente contrasto con la decisione quadro che è tesa ad armonizzare le legislazioni europee. Peraltro, lo stesso titolo del provvedimento solleva forti dubbi, poiché sarebbe stato più congruo approntare una normativa in materia di estradizione per agevolarne tempi e procedure. Appare inoltre assai grave che l'Italia si stia adeguando con molto ritardo ai principi della decisione quadro, ancorché questo intendimento sia stato più volte ribadito dal Governo come preciso impegno politico. Esprime quindi, a nome del gruppo DS-U, il voto contrario sullo schema di parere in coerenza con la contrarietà al merito del provvedimento, con rammarico poiché in una materia così delicata sarebbe stata opportuna la massima collaborazione fra maggioranza e opposizione. Ciò avrebbe consentito di superare alcuni aspetti contraddittori insiti nel dibattito politico, e che emergono vistosamente soprattutto alla luce dell'impegno militare italiano all'estero.

I senatori CHIRILLI (FI) e CICCANTI (UDC) dichiarano, a nome dei rispettivi Gruppi, voto favorevole.

Il presidente-relatore GRECO (FI) ringrazia gli oratori per gli apprezzamenti ricevuti, anche da parte dell'opposizione, che ha contribuito in modo molto costruttivo al dibattito. Auspica che le osservazioni critiche di carattere generale sul provvedimento possano sortire i miglioramenti auspicati in sede di esame da parte della Commissione di merito. Ribadisce comunque che la normativa di attuazione si rende necessaria come misura di contrasto al terrorismo, anche se è certamente opportuno che le singole fattispecie siano definite attentamente in modo da rispettare i principi costituzionali dell'ordinamento.

Il presidente GRECO, accertata la presenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni testè illustrato, che risulta accolto dalla Commissione.

(2557) Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose

(22) CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con raccomandazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CHIRILLI (FI) illustra uno schema di parere favorevole con raccomandazioni sui provvedimenti in titolo, del seguente tenore:

«La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

rilevato come il disegno di legge n. 2557 sia diretto a concedere una delega al Governo per il riassetto normativo di alcune materie dell'autotrasporto di persone e cose e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi correlati alle stesse, al fine di operare un ammodernamento dei settori coinvolti, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale e in coerenza con l'ordinamento comunitario;

considerato che l'oggetto della delega si divide in tre diverse aree di intervento relative ai servizi automobilistici interregionali di competenza statale, alla liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e del contestuale raccordo con la disciplina tariffaria dei servizi di autotrasporto di merci per conto terzi, e all'organizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci;

considerato che l'articolo 2, comma 1, prevede come principi e criteri direttivi di carattere generale, il riordino delle normative e l'adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale (lettera a), la salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotra-

sporto di viaggiatori (lettera b) e la tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale (lettera c), mentre il comma 2 del medesimo articolo detta invece i principi e criteri direttivi specifici per le singole materie oggetto della delega;

rilevato come i predetti principi e criteri direttivi prevedano l'adeguamento della materia oggetto della delega alla normativa comunitaria di riferimento;

ritenuto opportuno, a tale proposito, introdurre alcuni riferimenti più precisi ai singoli provvedimenti comunitari in materia;

considerato che sarebbe altresì opportuno garantire i principi in materia di liberalizzazione, previsti per i servizi di autotrasporto di competenza statale, anche agli analoghi servizi di competenza regionale e locale;

ricordato, a tale proposito, che il regolamento (CE) n. 684 del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, prevede per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus il rilascio di una autorizzazione della validità massima di 5 anni, con l'accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori;

ricordato inoltre che il medesimo regolamento n. 684 del 1992 prevede norme relative agli aspetti sanzionatori relativi alle violazioni per i requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto;

richiamata la direttiva 96/26/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali dei trasportatori, che stabilisce norme comuni per il libero accesso all'attività di trasportatore su strada;

ricordato che per quanto riguarda gli standard di sicurezza relativi all'attività del trasporto su strada, la Commissione europea ha emanato la raccomandazione 2004/345/CE, del 21 ottobre 2003, relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale;

rilevato come il disegno di legge n. 22, in ragione della forte crescita nel settore dell'autotrasporto e al fine di decongestionare le aree ad alta densità di traffico, è diretto ad incentivare, con la copertura finanziaria dello Stato e delle regioni interessate, l'uso delle ore notturne per il trasporto delle merci, mediante una riduzione del 50 per cento dei pedaggi autostradali e di una riduzione pari al 40 per cento della spesa relativa al carburante;

richiamati, a tale proposito, il regolamento (CE) n. 3820 del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 2002/15/CE dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, la qual ultima dispone che il lavoro notturno sia indennizzato, sempre che il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza nazionale,

considerato infine che sarebbe opportuno valutare l'applicabilità dei principi comunitari relativi ai servizi pubblici essenziali, per la tutela del diritto alla mobilità e per il rafforzamento della coesione economica e sociale,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

in riferimento al punto a), dell'articolo 2, comma 1, è opportuno richiamare espressamente i singoli atti comunitari cui i decreti legislativi dovranno adeguarsi;

in riferimento ai principi e criteri direttivi di delega relativi alla materia della sicurezza stradale è opportuno tenere conto della raccomandazione 2004/345/CE, del 21 ottobre 2003, relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale;

nel riordino della disciplina relativa all'albo professionale degli autotrasportatori è opportuno che venga richiamata espressamente la direttiva 96/26/CE, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali dei trasportatori;

la previsione della preferenza per l'uso delle ore notturne per il trasporto delle merci è opportuno che sia resa compatibile con le disposizioni relative all'orario di lavoro giornaliero ed al riposo minimo giornaliero per gli autotrasportatori di cui al regolamento (CE) n. 3820 del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e di cui alla direttiva 2002/15/CE dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto».

I senatori GIRFATTI (*FI*), BUDIN (*DS-U*) e RUVOLO (*UDC*) dichiarano, a nome dei rispettivi Gruppi, voto favorevole.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), dichiarando il proprio voto favorevole, chiede di integrare le premesse indicate nel parere con l'ulteriore considerazione che sarebbe opportuno garantire i principi in materia di liberalizzazione, previsti per i servizi di autotrasporto di competenza statale, anche agli analoghi servizi di competenza regionale e locale. Sarebbe altresì opportuno valutare l'applicabilità dei principi comunitari relativi ai servizi pubblici essenziali, per la tutela del diritto alla mobilità e per il rafforzamento della coesione economica e sociale.

Il relatore CHIRILLI (*FI*) assicura che integrerà lo schema di parere con i suggerimenti del senatore Bedin.

Il presidente GRECO mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con raccomandazioni illustrata dal senatore Chirilli, risulta approvata dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 15 LUGLIO

Il presidente GRECO avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 15 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

153^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione di proposte di risoluzione sulla situazione generale della Rai
(Seguito e conclusione della discussione. Approvazione di una risoluzione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE Petruccioli ricorda che nella seduta di ieri avevano avuto inizio le dichiarazioni di voto.

Il deputato BUTTI annuncia il voto contrario del gruppo di Alleanza Nazionale ad un documento che, nell'attuale quadro normativo, appare privo di conseguenze impegnative sul piano giuridico e il cui significato, è esclusivamente di carattere politico.

Come lo stesso presidente Petruccioli ha avuto modo di riconoscere in più circostanze, il Consiglio di amministrazione in carica è costituito legittimamente, non essendo venuto meno il numero legale per deliberare.

L'argomento che quindi si fa valere per richiedere le sue dimissioni è un argomento di carattere politico, e cioè il fatto che sarebbe venuto meno l'equilibrio politico-istituzionale individuato dai Presidenti delle Camere

nella formula di un Presidente vicino all'opposizione e quattro Consiglieri vicini alla maggioranza.

In realtà a suo parere se il problema fosse tutto qui sarebbe facilmente superabile, dal momento che il Consiglio avrebbe potuto essere reintegrato per cooptazione. Evidentemente però l'opposizione non tiene conto di questa possibilità sia perché avrebbe evidentemente difficoltà, stante le sue gravi divisioni interne, ad indicare un unico candidato alla Presidenza, ma anche perché lo scopo della manovra dell'opposizione è evidentemente quello di ritardare l'offerta pubblica di vendita e in tal modo impedire alla Rai di acquisire in tempo risorse utili per il processo di digitalizzazione.

È deplorabile che l'UDC finisca per farsi strumento di questa manovra, senza tener conto neanche delle numerose voci critiche, come quella del senatore Maurizio Ronconi, che si sono manifestate al suo interno.

Il senatore BETTA a nome del Gruppo delle Autonomie, si dichiara favorevole alla proposta di risoluzione presentata dall'UDC, che consentirà di ripristinare condizioni minime per il pluralismo e la legittimità della gestione della Rai.

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente al deputato Butti che fino dal 1975, sia pure attraverso diverse regolamentazioni, la disciplina del Consiglio di amministrazione della Rai, in particolare della sua nomina, della sua integrazione e della sua revoca, è sempre stata governata da un diritto speciale.

In particolare il Consiglio di amministrazione uscente era stato nominato dalla Presidenza delle Assemblee, in base alla legge n. 206 del 1993; dopo le dimissioni della presidente Annunziata, egli, come si ricorderà, aveva interpellato i presidenti Pera e Casini circa la possibilità di reintegrare il Consiglio di amministrazione, ricevendone una risposta negativa, poiché la legge n. 112 del 2004 aveva abrogato la legge n. 206 del 1993, stabilendo che in caso di cessazione anticipata del Consiglio di amministrazione in carica questo si sarebbe dovuto comunque rinnovare con le nuove regole.

Il senatore BONATESTA rileva come nella seduta di ieri il presidente Petruccioli abbia espresso una dichiarazione di voto, con ciò venendo meno ad un principio di opportunità politica e istituzionale che vorrebbe che il Presidente si astenesse dal voto come è avvenuto in passato.

Il PRESIDENTE Petruccioli assicura in primo luogo al senatore Bonatesta che gli farà avere una ampia raccolta di precedenti nel senso della partecipazione al voto da parte del Presidente della Commissione di vigilanza.

In ogni caso egli sottolinea la profonda differenza tra la posizione istituzionale del presidente di Assemblea, che normalmente non partecipa al voto, e quella del Presidente di Commissione.

Quest'ultimo oltre a concorrere al raggiungimento del numero legale, è titolare in via ordinaria di relatore degli argomenti iscritti all'ordine del giorno – che può quindi essere esercitata da altri parlamentari su delega del Presidente – ed in tale ruolo è per definizione in posizione non neutrale sulla questione che viene dibattuta.

Si passa quindi alla votazione.

Il deputato GENTILONI SILVERI ritira la proposta di risoluzione da lui presentata insieme ai colleghi Giulietti, Falomi, Giordano, Del Turco e Boco.

La proposta presentata dai senatori Iervolino e Moncada Lo Giudice e dal deputato Giuseppe Gianni, posta ai voti, è approvata con 21 voti favorevoli e 16 contrari.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,20.

Seguito dell'esame della proposta di relazione alle Camere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sull'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame della proposta di relazione in titolo, rinviata da ultimo nella seduta del 7 luglio 2004.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel ribadire la necessità di un rifinanziamento della legge n. 285, così come auspicato nelle conclusioni del documento, dichiara il proprio impegno affinché nella prossima legge finanziaria tale previsione sia inserita. Sottolinea, inoltre, la valenza positiva della legge che è stata applicata su tutto il territorio in modo mirato e produttivo.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U), nel ringraziare il consulente sull'attuazione della legge n. 285 per l'ottimo lavoro svolto, ricorda i poteri di indirizzo e di controllo della commissione, nell'ambito dei quali si è collocata l'attività del gruppo di lavoro da lui coordinato. L'attività, che si è concretizzata nello svolgimento di audizioni e missioni, è stata mirata a verificare le modalità di attuazione della legge n. 285, evidenziando sia gli elementi critici che gli aspetti positivi, nonché la relazione esistente tra la legge n. 285 e n. 328 del 2000 e i problemi connessi alla deistituzionalizzazione dei minori. Ribadisce l'importanza che ha avuto la legge n. 285 che è riuscita, a prescindere dall'orientamento politico degli amministratori locali, a creare una nuova cultura capace di considerare l'infanzia nella sua normalità, migliorando al tempo stesso la progettazione degli interventi: tale cultura rischia di perdersi se non vi è un vincolo di destina-

zione nel fondo unico. Per quanto riguarda la deistituzionalizzazione dei minori, sottolinea l'importanza di trovare un lessico comune per evitare di chiamare in modo diverso strutture simili, rilevando, peraltro, il rischio che la chiusura degli istituti non elimini la mentalità della istituzionalizzazione. Sottolinea, infine, l'importanza che i ragazzi dai diciotto ai ventuno anni che abbiano intrapreso un percorso educativo, possano concluderlo pur avendo superato il limite della maggiore età.

Il senatore Augusto ROLLANDIN (Misto-Per le Autonomie) esprime un giudizio favorevole sul testo, sottolineando l'esigenza di un maggior coinvolgimento delle regioni e rileva l'opportunità di assicurare la certezza dei finanziamenti.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (MARGH-DL-U) sottolinea l'importanza della relazione, che rappresenta un approfondito studio anche per il futuro: nella legge n. 285 c'è infatti una forte interazione che sollecita le responsabilità locali. Concorda sulla necessità di prevedere un fondo speciale per finanziare la legge e auspica che la prossima legge finanziaria recepisca tale indirizzo.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) considera la relazione un ottimo lavoro svolto dalla Commissione e ringrazia in particolare coloro che maggiormente si sono impegnati nella redazione del testo. Rileva, inoltre, la necessità che le conclusioni contenute nella relazione abbiano un seguito politico e che anzi si possa riqualificare l'intera politica per l'infanzia. La legge n. 285 è riuscita nell'intento di promuovere una nuova cultura della normalità dell'infanzia, attivando tutte le risorse e le responsabilità locali, favorendo inoltre la collegialità. Sottolinea, quindi, l'importanza di prevedere un finanziamento speciale, della cui entità si potrà discutere, per il rifinanziamento della legge n. 285 e apprezza a tal fine l'impegno espresso dalla Presidente. Auspica, a tal fine, che i provvedimenti attuativi previsti dalla legge n. 328 in materia di individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni contengano un capitolo specifico di adeguato spessore relativo ai minori.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) si associa al giudizio positivo sulla relazione già espresso dai colleghi, sottolineando il valore della legge n. 285, che ha determinato un cambio di mentalità: dall'idea dell'assistenza e della cura si è passati ad una vera e propria promozione dell'infanzia. Il bambino è stato considerato una persona al pari degli adulti, valutando le situazioni di normalità e non di emergenza; la legge ha inoltre costituito un modello anche per altre leggi. Rileva, purtroppo, che alcuni provvedimenti posti in essere dall'attuale governo, ad esempio il contributo *una tantum* previsto per i secondi nati, non vanno certo verso la cultura della genitorialità. Un altro merito della legge n. 285 è stato quello di aver fatto emergere una grande competenza dei funzionari e degli operatori locali, che si sono particolarmente impegnati nell'attuazione della

legge, così come un importante ruolo hanno svolto il *no profit*, l'associazionismo e il Centro Nazionale di Firenze. Auspica che la relazione possa essere diffusa anche a livello locale, dedicandovi eventualmente anche la prossima giornata del 20 novembre. Dichiaro, quindi, il proprio impegno personale affinché la legge riceva un apposito finanziamento nella prossima legge finanziaria.

Il deputato Anna Maria LEONE (CCD-CDU) concorda con il giudizio positivo sulla relazione, rilevando uno spirito di collaborazione costruttivo nell'esame del documento in titolo. Ritiene che l'infanzia sia una priorità nell'ambito del sociale, anche se proprio in questo ambito è particolarmente difficile stabilire una scala di valori. Concorda con l'onorevole Valpiana sull'opportunità di dedicare eventualmente la giornata del 20 novembre ad una riflessione sul tema della 285.

La senatrice Rossana Lida BOLDI (LNP) si associa all'apprezzamento espresso dai colleghi. La 285 è una legge valida che ha prodotto un cambiamento di prospettive: dalla rimozione del disagio alla promozione delle potenzialità dei bambini. Sottolinea, inoltre, che la legge non è stata applicata a macchia di leopardo bensì in modo uniforme su tutto il territorio. Per quanto riguarda il rifinanziamento della legge, osserva che il fondo per le politiche sociali è stato molto incrementato rispetto agli anni precedenti e sono inoltre stati previsti ulteriori finanziamenti per gli asili nido. Concorda, quindi, con l'onorevole Leone nel dire che è difficile stabilire priorità nell'ambito del sociale e ritiene, quindi, che voler prevedere un fondo speciale soltanto per l'infanzia toglie la necessaria responsabilità alle regioni, che, invece, hanno agito con capacità e responsabilità sul territorio. Ritiene, quindi, importante impegnarsi per l'aumento del fondo nazionale per le politiche sociali.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) esprime un giudizio positivo sul lavoro svolto, che si intreccia con l'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento in corso di svolgimento. Ricordando l'esperienza di presidente della commissione affari sociali della precedente legislatura, è ben consapevole del valore positivo della legge 285, che è stata il frutto di un accordo generale quasi sempre positivo. Due sono gli aspetti particolarmente rilevanti: la circolarità delle esperienze, che evita di lavorare per compartimenti stagni, e il rapporto tra la 285 e la 328. A tale riguardo, il fondo unico sociale è stata una grande innovazione: il vero problema è stato che l'ultima legge finanziaria ha eliminato i vincoli di destinazione a fini esclusivamente sociali precedentemente previsti. Ritiene che il governo debba definire i livelli essenziali di assistenza e riferire al Parlamento sul monitoraggio della loro attuazione, altrimenti si rischia che solo i territori più ricchi investano per l'infanzia.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U) rileva che l'aspetto economico non sempre è determinante: si tratta di un problema di mentalità e di cultura.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel riscontrare un ampio consenso sulla relazione, osserva che la legge n. 285 ha ben funzionato ed è importante che continui a funzionare. A tale riguardo, occorre assicurare la sicurezza dei finanziamenti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,45.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, Luciano D'Emmanuele, e del maresciallo Orlando Calvano, della Capitaneria di Porto di Paola, applicato alla sezione di Polizia Giudiziaria della procura di Paola

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luciano D'EMMANUELE, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola*, avanza la richiesta che l'audizione possa aver luogo in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Luciano D'Emmanuele, il maresciallo Orlando Calvano, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Luigi Croce, e del sostituto procuratore Ezio Arcadi

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luigi CROCE, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola Ezio ARCADI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina*.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donato PIGLIONICA (DS-U) e Paolo RUSSO, *presidente*, nonché il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replicano ripetutamente Luigi CROCE, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina*, e Ezio ARCADI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Luigi Croce, il dottor Ezio Arcadi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

115^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere in parte di nulla osta e in parte contrario, con osservazioni.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

350^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore IZZO (FI) illustra gli emendamenti relativi al provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, l'emendamento 1.12 sul quale la Commissione ha già reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Con l'avviso conforme del sottosegretario CONTENTO, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione della proposta 1.12 sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2221-A) ASCIUTTI ed altri – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore IZZO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso conforme a quello del relatore.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2667-A) *Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali*

(Parere all'Assemblea. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti sui problemi inerenti alla copertura finanziaria del provvedimento, con particolare riferimento ai fondi speciali relativi al 2003.

Avendo il sottosegretario CONTENTO chiesto di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i suddetti chiarimenti, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(1283) *BERGAMO ed altri – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) richiama l'illustrazione del provvedimento in titolo, già svolta nella precedente seduta, rilevando, per quanto di competenza, che occorre modificare la decorrenza dell'onere prevista nel comma 1 dell'articolo 1 in quanto l'esercizio finanziario ivi indicato è scaduto ed, in ossequio al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge n. 468 del 1978, non possono essere, pertanto, impegnate somme a valere sull'esercizio 2002. Conseguentemente riscontra la necessità di una corrispondente modifica della clausola di copertura di cui all'articolo 3. Con riferimento al medesimo articolo 3, segnala, infine, che non sussistono adeguate risorse sul Fondo speciale ivi indicato per l'anno 2004.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle osservazioni del relatore, ritiene che la Sottocommissione debba necessariamente rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per evidente incongruità della necessaria copertura, conferendo mandato al relatore in tal

sensu. Manifesta comunque la più ampia disponibilità a rivedere il suddetto parere ove la Commissione di merito proponga una riformulazione del testo che tenga conto dei rilievi segnalati dal relatore, con particolare riferimento ai profili inerenti alla copertura finanziaria.

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente.

(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, facendo presente, per quanto di competenza, che, come segnalato nella nota del Servizio del bilancio, in relazione all'articolo 4, che definisce il trattamento economico applicabile al magistrato distaccato quale membro nazionale presso l'Eurojust, ai sensi dell'articolo 2, e ai suoi tre assistenti, di cui all'articolo 3, occorre chiarire se l'indennità ivi prevista costituisca l'unica forma di emolumento, ivi comprese anche le eventuali spese di missione e oneri correlati, ovvero se questi ultimi siano a carico del bilancio comunitario. Al riguardo rileva che l'articolo 33 della citata decisione europea del 28 febbraio 2002 richiama l'articolo 41, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, che contempla la possibilità di ripartire le spese operative delle istituzioni dell'Unione fra il bilancio comunitario e quelli degli Stati membri. Ritiene inoltre necessario valutare se possano derivare ulteriori oneri dall'attuazione degli articoli 5, 6 e 7, che disciplinano i poteri del collegio dell'Eurojust e del membro nazionale nonché le regole applicabili allo scambio di informazioni tra l'Eurojust e le autorità nazionali tenuto conto, tra l'altro, che l'articolo 5 prevede anche la possibilità di costituire squadre investigative comuni (comma 1, lettera «a») e di dare seguito a richieste di assistenza giudiziaria (lettera «f»). In merito all'articolo 8, fa presente infine la necessità di verificare se gli oneri dell'eventuale partecipazione del giudice designato dall'Italia all'autorità di controllo comune, di cui all'articolo 23 della suddetta decisione europea, gravino sul bilancio dello Stato, considerato che il paragrafo 10 dell'articolo 23 precisa che sono posti a carico del bilancio dell'Eurojust le sole spese del Segretariato della medesima autorità di controllo.

In relazione all'emendamento 4.6, che equipara il trattamento riconosciuto ai tre assistenti a quello riconosciuto al membro nazionale di Eurojust, segnala poi che nell'accantonamento del fondo speciale richiamato ai fini della copertura nell'articolo 11 non risultano risorse disponibili.

Il sottosegretario CONTENTO, in risposta alle segnalazioni del relatore, fa presente, con riferimento all'articolo 4, l'opportunità che la misura dell'indennità di base e dei relativi coefficienti di maggiorazione venga fissata con decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4 dovrebbe essere conseguentemente integrato con una specifica previsione normativa di carattere procedurale. Inoltre, precisa che l'indennità in questione, come anche specificato al comma 2, rappresenta l'unica forma di emolumento giustificato dalla permanenza all'estero e, come tale, non è compatibile con il trattamento di missione all'estero. In merito agli articoli 8 e 9, evidenzia l'esigenza di acquisire ulteriori precisazioni in merito dal Ministero della giustizia al fine di escludere possibili conseguenze finanziarie.

Con riferimento all'emendamento 4.6, con il quale si propone l'estensione del trattamento economico all'estero di primo consigliere anche gli assistenti del membro nazionale presso l'Eurojust, esprime avviso contrario in quanto il posto di primo consigliere, nell'ordinamento del Ministero degli affari esteri, è attribuito al personale dirigente di prima fascia in servizio all'estero per un numero limitato di soli 8 posti. Inoltre, la norma comporta oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria, come segnalato anche dal relatore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene che le risposte del sottosegretario Contento, pur precisando che l'indennità di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame costituisce l'unico emolumento del membro nazionale presso l'Eurojust, non chiariscano ancora se sussistano possibili ulteriori oneri a carico dello Stato ovvero del bilancio comunitario. Analogo problema si pone in merito agli altri oneri derivanti dall'articolo 8, relativamente alla partecipazione del giudice designato dall'Italia all'autorità di controllo comune, di cui all'articolo 23 della citata decisione europea del 28 febbraio 2002.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo le osservazioni del senatore Morando, chiede al Governo di chiarire espressamente se dagli articoli 4 e 8 del disegno di legge in titolo derivino possibili ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero se eventuali spese siano a carico del bilancio dell'Unione europea.

Il sottosegretario CONTENTO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 383)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Il relatore MORO (*LP*) illustra lo schema di regolamento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, mentre a legislazione vigente l'ordinamento del Ministero prevede quattro dipartimenti sovraordinati rispetto alle direzioni generali, con il capoverso 1-*bis* viene istituito il Segretariato generale in luogo dei quattro dipartimenti. Sul punto la relazione tecnica precisa che l'attuale tabella organica del Ministero prevede 16 posizioni dirigenziali di prima fascia e che il Segretario generale viene istituito in luogo dei capi dipartimento precedentemente previsti e, dunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, segnala che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento di quantificazione per verificare l'effettiva invarianza di spesa conseguente alla suddetta compensazione. In particolare, non sono forniti indicazioni sui risparmi derivanti dalla soppressione dei dipartimenti, connessi al venir meno dell'indennità o dei compensi riconosciuti ai capi dipartimento effettivamente in servizio, né stime sulle future nuove spese per il Segretariato generale. Ne consegue che la mera comparazione tra posti previsti nella pianta organica e posti di nuova istituzione, senza indicazione di alcun elemento di quantificazione, non risulta sufficiente a garantire l'invarianza di spesa, in quanto gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato sono determinati non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in relazione al personale effettivamente in servizio. Come indicato dal Servizio del bilancio, soltanto la preventiva individuazione e riduzione di un numero di posizioni dirigenziali attualmente occupate ed equivalenti sul piano finanziario appare idonea a garantire la prescritta invarianza degli oneri a condizione che venga garantita la contestualità tra l'incremento e le riduzioni di organico previsti.

Segnala, altresì, la soppressione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001, in quanto la norma citata, a sua volta, prevede un meccanismo compensativo operante attraverso la riduzione di due posti in organico di dirigenti di seconda fascia che con la soppressione potrebbero essere nuovamente istituiti. A ciò si aggiunge che la soppressione del comma 1 dell'articolo 9 citato, determina la soppressione di una clausola di invarianza degli oneri prevista per garantire la neutralità finanziaria dell'originario decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001. Fa presente, infine, la necessità di valutare l'opportunità di acquisire chiarimenti sul numero di dirigenti di prima fascia attualmente in servizio ed il numero delle nuove direzioni generali posto che il capoverso 1-*ter* appare suscettibile di istituire una direzione generale aggiuntiva non prevista a legislazione vigente.

Il sottosegretario CONTENTO, relativamente alle osservazioni sull'articolo 2, fa presente che il Segretario generale è stato già nominato, con provvedimento già registrato dalla Corte dei conti, e la relativa nomina è stata oggetto di comunicazione obbligatoria al Parlamento. Tale nomina è avvenuta facendo riferimento alla pianta organica di fatto: infatti, il Segretario generale è stato istituito e nominato contestualmente alla soppressione della figura del Capo Dipartimento, la cui posizione di funzione era in quel momento effettivamente ricoperta. Pertanto, la compensazione relativa all'istituzione del Segretario generale è stata effettuata attraverso una riduzione della dotazione organica di fatto.

Ribadisce, inoltre, come già precisato in sede di Commissione bilancio della Camera dei deputati, che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, fa presente che si utilizzeranno le dotazioni organiche vigenti, che verranno distribuite in modo tale da renderle sufficienti sia per la nuova struttura del Segretariato generale che per le Direzioni generali già esistenti.

Relativamente alle osservazioni sugli articoli aggiuntivi da 1-*ter* a 1-*sedecies*, fa presente che il numero delle Direzioni generali rimane invariato, in quanto l'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale è attualmente diretto da un Direttore generale; alla luce di ciò, pertanto, non ci sono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

Relativamente alle osservazioni sull'articolo 3, rileva che la clausola di invarianza degli oneri, che si intende abrogare, avrebbe dovuto essere utilizzata per il secondo Capo Dipartimento. Con l'abrogazione in parola non si realizza una reviviscenza della pianta organica originaria, in quanto tale clausola non è mai stata utilizzata perché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sempre avuto un solo Capo Dipartimento.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva che lo schema in esame ripropone la questione della compensazione degli oneri derivanti dalla creazione di nuove figure in organico attraverso le economie ottenute mediante la soppressione di altre figure equivalenti sul piano finanziario, che deve però fare riferimento a posizioni effettivamente coperte e non solo previste nell'organico di diritto. Propone, pertanto, in linea con l'orientamento assunto dalla Sottocommissione su analoghi provvedimenti, di imporre una condizione in tal senso, sebbene, relativamente al capoverso 1-*bis*, ove si accettassero i chiarimenti offerti dal Governo, la suddetta condizione potrebbe essere ultronea. Concorda, poi, con il relatore circa i problemi derivanti dalla soppressione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001, prevista all'articolo 3, comma 1 dello schema in esame.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), concordando con le osservazioni del senatore Morando, evidenzia l'esistenza di un problema di carattere generale in merito all'efficacia delle osservazioni rese dalla Commissione bilancio sugli atti del Governo. Poiché, trattandosi di atti amministrativi,

la Commissione non può imporre condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il Governo non è, da un punto di vista formale, vincolato ad accogliere le condizioni stesse, laddove, tuttavia, l'eventuale mancato rispetto delle stesse determinerebbe effetti negativi sul bilancio dello Stato, al pari di quanto accade per gli ordinari provvedimenti legislativi. Chiede, quindi, al Presidente, di verificare la possibilità di attuare una qualche forma di monitoraggio sull'effettivo recepimento da parte del Governo delle condizioni rese dalla Commissione sugli atti del Governo stesso, ai fini di un più efficace controllo sugli andamenti della spesa pubblica.

Il senatore FERRARA (*FI*), relativamente alle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo sugli articoli aggiuntivi da *1-ter* a *1-sedecies*, osserva che il fatto che un ufficio sia retto da un Direttore generale non è sufficiente a qualificare l'ufficio stesso come Direzione generale, dato che quest'ultima può avere particolari dotazioni di mezzi e personale superiori a quelle degli uffici ordinari, per cui la compensazione tra una Direzione generale e l'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale andrebbe ulteriormente verificata.

Il relatore MORO (*LP*), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti offerti dal Governo, illustra quindi il seguente schema di osservazioni sul provvedimento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di regolamento in titolo, premesso che la relazione tecnica è priva di elementi di quantificazione, tenuto conto dei chiarimenti offerti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli nel presupposto che l'istituzione del Segretario generale sia equivalente sul piano finanziario ai risparmi derivanti dalla soppressione della posizione in organico del Capo dipartimento effettivamente ricoperta a legislazione vigente ed alla condizione che all'articolo 3, comma 1, le parole: «9, commi 1 e 4» vengano sostituite dalle altre: «9, comma 1, secondo periodo, e comma 4»».

Il senatore MORANDO (*DS-U*) propone di inserire nel suddetto schema di osservazioni un riferimento, oltre che al capoverso *1-bis*, anche al capoverso *1-ter*, relativamente al quale propone altresì di formulare un'esplicita condizione volta ad assicurare che l'istituzione di nuove figure dirigenziali sia compensata mediante la soppressione di un numero di posti equivalenti sul piano finanziario corrispondenti a posizioni di organico effettivamente ricoperte.

Il relatore MORO (*LP*) dichiara di accogliere la proposta del senatore Morando, e riformula pertanto lo schema di osservazioni nei seguenti termini: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di regolamento in titolo, premesso che la relazione tecnica è priva di elementi di quantificazione, tenuto conto dei chiarimenti offerti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli nel presupposto che l'istituzione del Segretario generale sia equi-

valente sul piano finanziario ai risparmi derivanti dalla soppressione della posizione in organico del Capo dipartimento effettivamente ricoperta a legislazione vigente ed alla condizione che all'articolo 3, comma 1, le parole: «9, commi 1 e 4» vengano sostituite dalle altre: «9, comma 1, secondo periodo, e comma 4» e che l'eventuale nomina di ulteriori dirigenti generali venga compensata riducendo un numero di posizioni equivalenti sul piano finanziario con riferimento ad unità di personale effettivamente in servizio.».

La Sottocommissione approva, infine, lo schema di osservazioni proposto dal relatore.

(2848) SALINI ed altri – Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati

(Parere alla 12ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo di fornire i chiarimenti sul provvedimento in esame già richiesti nelle precedenti sedute. Evidenzia l'urgenza di acquisire tali informazioni in tempi rapidi, al fine di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito e consentire così il prosieguo dell'*iter*.

Il sottosegretario CONTENUTO si impegna a rappresentare ai competenti uffici l'esigenza segnalata dal Presidente e a riferire alla Sottocommissione quanto prima.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

Schema di regolamento di semplificazione delle procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative (n. 384)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore FERRARA (FI) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1, comma 2, lettera c), introduce la relazione di un revisore contabile esterno tra la documentazione che le organizzazioni non governative devono presentare al Ministero degli esteri sui progetti da esse promossi nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale, al fine di ottenere i relativi contributi. Tenuto conto che gli oneri di tale relazione sono posti a carico delle spese del progetto a valere sul contributo dello Stato (articolo 1, comma 3), e

che tale meccanismo si applica non solo ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del regolamento in esame, ma anche a quelli in corso di realizzazione alla stessa data (articolo 4, comma 1), ritiene necessario acquisire conferma che i contributi da erogare presentino margini di modulabilità sufficienti ad escludere che dalla disposizione in esame derivino maggiori oneri rispetto agli stanziamenti già definiti dalla legislazione vigente.

Evidenzia, al riguardo, che gli eventuali problemi potrebbero riguardare essenzialmente i progetti in corso di realizzazione, per i quali è già stato fissato l'ammontare dei finanziamenti, per cui occorre chiarire se gli oneri derivanti dalla relazione del revisore contabile si aggiungano a tale importo ovvero rientrino nello stesso.

Il sottosegretario CONTENTO fa presente che le spese relative alla predisposizione della relazione del revisore contabile, concernenti i progetti delle organizzazioni non governative (ONG) già approvati e attualmente in corso (anteriori all'entrata in vigore del provvedimento in esame), saranno assorbite nel contesto delle spese generali previste nell'ambito di tutti i contributi concessi alle ONG e che offrono i necessari margini di modulabilità. Al riguardo, sottolinea che la fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, dello schema di regolamento in titolo, si riferisce unicamente ai rapporti finali di chiusura del progetto.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone di conferire mandato al relatore a formulare osservazioni favorevoli sullo schema in titolo, assumendo come presupposto le indicazioni medesime.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva, quindi, le seguenti osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di regolamento in titolo esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, nel presupposto che le spese relative alla predisposizione della relazione del revisore contabile concernenti i progetti delle organizzazioni non governative (ONG) già promossi e attualmente in corso (anteriori all'entrata in vigore del provvedimento in titolo) saranno assorbite nel contesto delle spese generali previste nell'ambito di tutti i contributi concessi alle ONG e che offrono i necessari margini di modulabilità e tenuto conto che la fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, si riferisce unicamente ai rapporti finali di chiusura del progetto.».

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alla questione testé sollevata dal senatore Caddeo in relazione all'esame dell'atto n. 383, chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Sottocommissione, nelle forme

che verranno ritenute più opportune, informazioni circa l'effettivo recepimento delle condizioni rese dalla Commissione bilancio sugli atti del Governo, nell'arco dell'ultimo anno. Tale richiesta nasce dall'esigenza di assicurare un efficace controllo sugli andamenti della spesa anche su atti formalmente amministrativi, sui quali la Commissione non può imporre condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, come avviene invece ordinariamente sui disegni di legge.

Il sottosegretario CONTENTO si impegna a rappresentare tale esigenza informativa ai competenti uffici del Governo e a riferire alla Commissione nel più breve tempo possibile.

La seduta termina alle ore 16,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 15 luglio 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (3040) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 541 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO ed altri. - Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. - Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. - Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. - Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. - Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOREA. - Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. - Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSOLO ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FALCIER ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE. - Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CREMA ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VIZZINI ed altri. - Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. - Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. - Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. - Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. - Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. - Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. - Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. - Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. - Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. - Istituzione della provincia di Nola (1456).

- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Esame del disegno di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 15 luglio 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).
- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Con-

siglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico (1296-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12*).

- COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico (1262).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).
- COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (2629).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L' Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
 - COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile (836).
 - CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
 - MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 15 luglio 2004, ore 9 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale (3018).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 15 luglio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
- Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FORLANI ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (2075).
- ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali (2918).
- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

III. Esame del disegno di legge:

- EUFEMI ed altri. – Interventi a favore delle università non statali (2168).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 15 luglio 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (2557).
- CASTELLI – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375).

